SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 413-A

RELAZIONE DELLA 1ª E 7ª COMMISSIONI RIUNITE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORI BOMPIANI E ELIA)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2250)

(Attività scientifiche e culturali - Istruzione superiore e universitaria)

INDICE

A) RELAZIONE

1. PREMESSA

1.1. – *Ragioni dell'assegnazione alle Commissioni riunite 1ª e 7ª* ..... *Pag.* 5
1.2. – *Finalità e portata dell'iniziativa legislativa* ..... » 5
1.3. – *Significato e classificazione della ricerca scientifica* ..... » 5
1.4. – *Lineamenti di politica scientifica dagli anni '50 ad oggi* ..... » 7
1.5. – *Situazione attuale del sistema scientifico italiano* ..... » 8
1.6. – *Iniziative legislative per l'istituzione di un Ministero per la ricerca o di un Ministero dell'università e della ricerca* ..... » 12
1.7. – *Le iniziative del Governo nella IX legislatura riguardanti il settore delle università e della ricerca scientifica* ..... » 13
1.8. – *Gli interventi in favore delle università e della ricerca scientifica e tecnologica nel programma del Governo Goria* ..... » 14

2. L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 413

2.1. – *L'avvio del dibattito avanti le Commissioni riunite* ..... » 15
2.2. – *Le audizioni conoscitive. Le conclusioni della prima fase del dibattito* .... » 16
2.3. – *I lavori del Comitato ristretto ed il testo elaborato in tale sede* ..... » 17
2.4. – *Il problema del governo della ricerca* ..... » 18
2.5. – *Le soluzioni adottate* ..... » 19
2.6. – *Il coordinamento fra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* ..... » 21

3. LE AUTONOMIE

3.1. – *Richiami al dibattito sulla autonomia dell'università* ..... » 21
3.2. – *L'autonomia dell'università nel testo delle Commissioni riunite* ..... » 26
3.3. – *L'autonomia degli enti di ricerca* ..... » 27
3.4. – *Le rappresentanze della comunità scientifica* ..... » 29

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

4.1. – *Origine e funzioni dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* ..... » 31
4.2. – *Il modello di Ministero* ..... » 33
4.3. – *Il personale del Ministero* ..... » 34

5. CONCLUSIONE

5.1. – *Il testo degli articoli* ..... *Pag.* 35
5.2. – *Osservazioni conclusive* ..... » 40

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE ..... » 42

B) TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I. – ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO

Art. 1. – *Istituzione* ..... » 43
Art. 2. – *Funzioni* ..... » 43
Art. 3. – *Programmazione e coordinamento della ricerca* ..... » 45
Art. 4. – *Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione* ..... » 46
Art. 5. – *Denominazioni* ..... » 47

TITOLO II. – AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 6. – *Autonomia delle università* ..... » 48
Art. 7, – *Autonomia finanziaria e contabile delle università* ..... » 49
Art. 8. – *Autonomia degli enti di ricerca* ..... » 51

TITOLO III. – ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 9. – *Organi collegiali – CUN* ..... » 53
Art. 10. – *Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia* ..... » 54
Art. 11. – *Organizzazione* ..... » 56
Art. 12. – *Personale* ..... » 60

TITOLO IV. – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13. – *Ragioneria centrale* ..... » 63
Art. 14. – *Trasferimento di fondi* ..... » 65
Art. 15. – *Università* ..... » 66
Art. 16. – *Enti di ricerca* ..... » 68
Art. 17. – *Organizzazione* ..... » 69
Art. 18. – *Personale* ..... » 70
Art. 19. – *Norme particolari per il CNR* ..... » 72
Art. 20. – *Norma abrogativa* ..... » 73
Art. 21. – *Copertura finanziaria* ..... » 73

TABELLA A ..... » 75
TABELLA B ..... » 75

1. Premessa

1.1. – *Ragioni dell'assegnazione alle Commissioni riunite 1ª e 7ª*

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge n. 413, intitolato «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e presentato dal Governo il 4 settembre 1987 al Senato della Repubblica, è stato assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e istruzione pubblica il successivo 17 settembre.

L'assegnazione alle Commissioni riunite trova la sua giustificazione nel fatto che il disegno di legge da un lato riguarda l'assetto dello Stato (propone infatti una profonda trasformazione della esistente struttura di coordinamento della ricerca scientifica nazionale, da semplice ufficio di supporto a un Ministro senza portafoglio, a Ministero vero e proprio, dotato di piena autonomia di bilancio), ma dall'altro riguarda anche il settore dell'istruzione superiore, e cioè l'università, sin qui affidato alla competenza del Ministero della pubblica istruzione che vien fatto confluire nelle strutture del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. È evidente che la materia è di competenza, nel merito, anche della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) che sovraintende a tale settore.

Da qui la saggia decisione della Presidenza del Senato di assegnare il disegno di legge alle due Commissioni per l'esame in comune.

1.2. – *Finalità e portata dell'iniziativa legislativa*

L'iniziativa legislativa è stata adottata dal Governo Goria, in attuazione di un esplicito impegno contenuto nel documento programmatico. Nella relazione al disegno di legge, chiarito che il Governo propone l'istituzione di un Ministero con portafoglio che assorba, accanto alle competenze proprie e delegate del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, anche le competenze attuali della Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, sono così illustrate le motivazioni della proposta: «Si tratta di un provvedimento legislativo da tempo auspicato e in passato oggetto di disegni e proposte di legge in quanto le forti interazioni tra i vari tipi di ricerca di base, applicata, finalizzata, contestualmente presenti, anche se in diversa misura, nelle università e negli enti di ricerca, e tra ricerca e formazione, proprie della preparazione a livello universitario, comportano esigenze sempre più simili sul piano dei contenuti dell'attività, della gestione delle risorse materiali, dei problemi del personale. Nasce da queste caratteristiche dei sottosistemi ricerca e università il bisogno di un loro governo unitario cha assicuri un efficace coordinamento e sviluppi le potenzialità positive dei processi di interazione. Il governo unitario del sistema università-ricerca offre maggiori garanzie rispetto a rischi di distorsioni e squilibri nei rapporti tra ricerca di base e ricerca finalizzata, tra settori scientifici e umanistici, perchè, costretto a confrontarsi con tutti i problemi, è indotto a scelte esplicite e trasparenti e dunque soggette al controllo culturale e politico».

Tale iniziativa ha suscitato in prevalenza reazioni favorevoli, ma non sono mancate autorevoli voci contrarie; sembra pertanto opportuno richiamare brevemente l'attuale assetto dell'apparato per la ricerca scientifica in Italia e gli elementi più significativi di un lungo dibattito sfociato, all'inizio della X legislatura, nella iniziativa assunta dal Governo.

1.3. – *Significato e classificazione della ricerca scientifica*

Certamente tutti i colleghi hanno presente che, secondo una felice espressione di Beve-

ridge (1982), «la ricerca comporta un vero e profondo amore per la scienza sentita come un mondo vivo e dinamico di conoscenze in crescita»; essa si svolge generalmente all'interno di una tradizione che, secondo Laudan (1979), rappresenta «un insieme di assunti generali riguardanti le entità e i processi presenti in un certo dominio di studio e i metodi appropriati che si devono usare per indagare sui problemi e costruire le teorie in tale dominio».

È stato giustamente osservato (Chianese, 1984) che una tradizione di ricerca è caratterizzata da alcuni presupposti metafisici e metodologici che la tipizzano, distinguendola dalle altre. Infatti il primo compito di una tradizione di ricerca è quello di indicare un'ontologia e una metodologia generali applicabili ai problemi di un certo ambito, cioè offrire direttive per la formulazione di teorie specifiche e per la individuazione dei metodi di ricerca. Conseguentemente le strutture ontologiche e metodologiche di una tradizione di ricerca possono presentare rapporti di natura storica o concettuale e interazioni.

È ben noto ai colleghi che nel passato la ricerca era attuata da scienziati che operavano singolarmente e col finanziamento di un mecenate; oggi invece i ricercatori lavorano quasi sempre in *équipe* con progetti programmati, con attrezzature sofisticate e grazie al finanziamento di governi, grandi fondazioni e industrie. Questo costituisce per molti uno dei motivi per rendere necessaria una politica della programmazione della ricerca scientifica.

Il termine ricerca ha assunto vari significati.

Una classificazione proposta da Beveridge, distingue:

1) la ricerca pura (perseguita per l'intimo piacere intellettuale dell'esplorazione);

2) la ricerca basica (orientata verso un problema);

3) la ricerca tattica (orientata verso un obiettivo);

4) la ricerca di sviluppo (finalizzata all'adattamento di tecniche per affrontare le esigenze pratiche della produzione e del consumo su larga scala);

5) la ricerca operazionale (vertente sull'applicazione di metodi, di tecniche e di strumenti scientifici a problemi relativi alle operazioni di un sistema).

Classificazioni *standard* parlano di:

1) ricerca di base (o «libera» o «spontanea»);

2) ricerca finalizzata;

3) ricerca applicata di sviluppo;

4) ricerca di sviluppo e di innovazione tecnologica.

Un'altra classificazione tende a valorizzare piuttosto i problemi organizzativi, e distingue pertanto tre reti di ricerca: la rete universitaria (prevalentemente destinata alla ricerca spontanea); la rete degli enti di ricerca (ricerca prevalentemente finalizzata); la ricerca industriale.

Ovviamente, si deve ipotizzare un largo margine di integrazioni sia nelle finalità, che nei soggetti.

Poste queste premesse generali, si ritiene utile riassumere le valutazioni emerse nel dibattito più recente sulla ricerca scientifica e tecnologica in sede nazionale ed internazionale.

Esse hanno ad oggetto, da un lato, il significato stesso da attribuire alla ricerca scientifica e tecnologica e, dall'altro, alcune raccomandazioni sulle politiche scientifiche da adottare.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si sottolineano i seguenti punti:

a) la ricerca scientifica e tecnologica è la «variabile strategica» dello sviluppo; essa è il fattore essenziale per organizzare la produzione innovativa di beni e servizi;

b) la comunità scientifica, il potenziale scientifico e tecnologico sono premesse per lo sviluppo del reddito e dell'occupazione e per il miglioramento della qualità della vita;

c) la scienza ha per sua stessa natura una dimensione internazionale e come tale è un valido strumento per la cooperazione tra i popoli.

Queste considerazioni inducono a concludere sull'assoluta importanza che assume la ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico sociale della nazione.

Le raccomandazioni sulle politiche scientifiche da adottare si possono così riassumere:

a) un primo gruppo di raccomandazioni riguarda le politiche scientifiche nazionali, che dovrebbero privilegiare la ricerca scientifica fondamentale come fonte primaria di promozione e avanzamento della conoscenza, nonchè di progresso tecnologico del sistema produttivo;

b) un secondo gruppo riguarda le politiche scientifiche per i paesi in via di sviluppo, che dovrebbero tendere a fornire loro un apporto costruttivo, in materia tecnico-scientifica, nel rispetto però delle singole e autonome scelte;

c) un terzo gruppo, infine, riguarda le politiche di cooperazione internazionale che vanno ulteriormente rafforzate e sviluppate, specie per la realizzazione di progetti di ricerca a lungo termine e ad alto rischio, in settori strategici, quali le biotecnologie, le tecnologie dell'informazione, i nuovi materiali e l'energia.

Tali concetti, se pure ampiamente recepiti dal potere politico, trovano non poche difficoltà ad essere tradotti in azioni concrete e in fatti operativi.

Stenta ancora a prendere l'avvio, nel nostro Paese, una politica che consideri il sistema scientifico e tecnologico nel suo insieme ed in modo unitario; tecnologia ed innovazione sono sentite ancora come attività disgiunte da quelle di ricerca scientifica.

Viceversa occorre riaffermare con forza che l'innovazione tecnologica è il risultato finale di un processo di ricerca scientifica che generalmente si avvia nelle università, si sviluppa negli enti pubblici di ricerca e via via, attraverso la ricerca applicata e tecnologica, si traduce in innovazione nel sistema produttivo e dei servizi.

1.4. – *Lineamenti di politica scientifica dagli anni '50 ad oggi*

Il nostro Paese, rispetto agli altri paesi industrializzati, registra un certo ritardo nella definizione di una politica scientifica capace di coordinare le azioni di ricerca e di collegarle agli obiettivi di sviluppo economico e sociale della comunità nazionale, in funzione della competizione internazionale.

Nell'immediato secondo dopoguerra il Parlamento, il Governo e le forze politiche e sindacali hanno profuso un consistente impegno per avviare un processo di ricostruzione e di sviluppo del sistema economico e sociale, impegno che ha riguardato quasi tutti i settori di attività: il sistema produttivo, il sistema dei servizi, il sistema del credito, eccetera.

Tale impegno è risultato, all'inizio, poco incisivo nel settore della ricerca scientifica, in considerazione anche della assenza fino al 1963 di un organismo politico chiamato a sovrintendere al settore; tuttavia ha consentito di formare all'estero (soprattutto negli Stati Uniti) ricercatori italiani di valore internazionale.

Nel 1963 fu approvato dal Parlamento un importante provvedimento nel settore della ricerca scientifica: la legge 2 marzo 1963, n. 283, con la quale veniva rafforzato il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e menzionato per la prima volta il Ministro senza portafoglio per il coordinamento e l'indirizzo delle iniziative di ricerca, senza peraltro dotarlo della necessaria struttura e di adeguati strumenti per assolvere ai compiti affidatigli. La mancanza di congrui poteri e la debolezza strutturale del Ministro senza portafoglio spiegano, in parte, la notevole proliferazione di centri di decisione politica e di erogazione di risorse nel settore della ricerca scientifica, nonchè la conseguente segmentazione e frammentazione del sistema scientifico pubblico, come potremo vedere più avanti.

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, è stata dedicata una maggiore attenzione alla ricerca scientifica e tecnologica, che si è tradotta in significative iniziative volte a promuovere un graduale processo di programmazione e di finalizzazione delle attività di ricerca, ciò che costituisce la premessa per l'avvio nei prossimi anni di una organica politica di piano nel settore della ricerca.

Le principali tappe di questo processo, iniziato come già detto nel 1963, trovano oggi nella proposta di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il punto di arrivo di più ampia portata innovativa.

In conclusione, si può trarre, a mio avviso, la seguente considerazione: in una prima fase,

dal 1950 al 1968, l'iniziativa di ricerca era prevalentemente affidata alle istituzioni accademiche; successivamente si è affiancata a tale iniziativa quella del mondo politico, soprattutto con l'avvio della finalizzazione della ricerca (i progetti del CNR) e con l'istituzione del Fondo speciale per la ricerca applicata, che ha consentito al Ministro di definire autonomi programmi di ricerca.

1.5. – *Situazione attuale del sistema scientifico italiano*

L'attuale sistema scientifico italiano è frutto di una evoluzione storica che – come abbiamo visto – è stata contraddistinta da interventi non sempre collocati in un quadro di riferimento prefissato e coerente con una visione unitaria e organica del settore della ricerca scientifica.

Un'analisi del livello politico chiamato a sovrintendere al settore della ricerca scientifica ci porta, anzitutto, a constatare che numerosi sono i centri di decisione politica e di erogazione delle risorse.

Oltre ai compiti di indirizzo di carattere generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, quasi tutti i Ministeri hanno, infatti, competenze nel settore della ricerca.

Ciò non è di per sè un fatto negativo ma, viceversa, arricchisce il sistema, lo rende pluralistico, articolato e in definitiva efficace, a condizione che vi sia un autorevole centro di coordinamento e di programmazione in grado di ricomporre ad unità diverse decisioni ed iniziative e collegarle a comuni obiettivi.

Ciò premesso, sembra opportuno esaminare l'organizzazione politico-istituzionale e l'organizzazione operativa.

A) Il livello politico-istituzionale svolge nel settore della ricerca tre importanti funzioni:

1) poteri di vigilanza, indirizzo nei confronti degli enti scientifici e degli organismi di ricerca;

2) poteri di decisione nell'erogazione di finanziamenti a programmi e progetti di ricerca svolti dagli enti e dalle industrie (leggi di sostegno alla ricerca);

3) poteri di decisione, vigilanza e coordinamento di progetti e di attività di ricerca direttamente promossi.

Come già detto, tali poteri non sono concentrati in un solo organismo politico, bensì ripartiti fra i vari Ministeri e ciò ha prodotto inevitabilmente non solo una segmentazione del sistema scientifico, ma anche una difformità di comportamenti dell'Amminitrazione pubblica nei riguardi del settore della ricerca.

Come risultato di questo processo, oggi abbiamo numerose comunità scientifiche caratterizzate da notevole eterogeneità sia per quanto riguarda il profilo della vigilanza, sia per lo *status* e il trattamento economico del personale sia, infine, per quanto riguarda alcuni aspetti amministrativi e gestionali.

B) Il livello operativo della ricerca italiana comprende:

1) la rete scientifica pubblica, costituita dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dai laboratori dei Ministeri;

2) la rete scientifica e tecnologica privata, attinente alle imprese produttive.

Il complesso del patrimonio scientifico italiano, se pure articolato e diversificato nelle tre reti di ricerca (quella delle università, quella degli enti pubblici di ricerca e, infine, quella delle imprese), appare – per ampiezza – adeguato all'esigenza di ricerca del Paese.

Esso, infatti, consta di oltre 50 università, per un complesso di laboratori stimabili in oltre 3000 unità, di circa 70 enti pubblici di ricerca per un complesso di oltre 300 laboratori e, infine, di oltre 300 centri tecnologici collegati alle imprese produttive.

Tuttavia, è opinione diffusa che il «sistema» manchi in molti settori di *efficacia* (intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati) e di *efficienza* (intesa come capacità di utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili).

Le proposte formulate per rendere un tale sistema più efficiente sono le seguenti:

1) razionalizzare e rendere armoniche e sinergiche tali reti scientifiche;

2) valorizzare appieno il personale di ricerca (stato giuridico e economico del ricercatore) e immettere nel circuito scientifico nuove leve di ricercatori;

3) completare il sistema con una rete di servizi tecnico-scientifici che in via permanen-

te e continuativa fornisca servizi reali (trasferimento di conoscenze e tecnologie) alle imprese e ai grandi servizi civili;

4) fare affluire, infine, maggiori risorse finanziarie sia per il potenziamento delle strutture sia per l'attività di ricerca.

C) Un capitolo a parte che merita una attenta considerazione riguarda l'intervento dello Stato a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, sostegno che viene attuato attraverso un complesso di leggi che prevedono agevolazioni finanziarie (crediti agevolati, contributi in conto capitale, eccetera) in favore delle attività di ricerca, con preferenza a quelle finalizzate, applicate e di sviluppo.

Attualmente si tratta di 36 strumenti di sostegno, tali da costituire un sistema che si è venuto a formare gradualmente a partire dal 1968, anno in cui venne approvata dal Parlamento la prima legge di agevolazione alla ricerca applicata, istitutiva del fondo IMI (legge n. 1089 del 1968).

Da allora lo Stato ha intensificato il proprio impegno per sostenere e sviluppare sempre più le attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle imprese, fino a giungere all'attuale sistema che appare per estensione adeguato e completo, in grado, cioè, di sostenere le attività di ricerca nelle varie fasi in cui essa si articola: finalizzata, applicata, tecnologica e innovativa, con vari livelli di incentivazione (bassa, media, alta incentivazione).

È bene ricordare come la legge istitutiva del fondo speciale per la ricerca applicata abbia dato l'avvio ad un processo, nel quale accanto alle attività di ricerca definite su iniziativa del mondo scientifico, prendono sempre più consistenza le azioni di ricerca elaborate dalle imprese e dagli operatori economici, fino a giungere ai recenti strumenti di agevolazione che attribuiscono al Ministro per la ricerca scientifica il compito di definire egli stesso i programmi di ricerca, far convergere su di essi le necessarie risorse finanziarie, chiamare la comunità scientifica e gli operatori industriali a realizzarli, ed, infine, promuovere presso le imprese l'utilizzazione dei risultati acquisiti.

Si sottolinea altresì come il sostegno statale sia stato determinante, specie in alcuni casi, per l'avvio di processi di ricerca e di innovazione nelle imprese, avendo offerto in tal modo un contributo decisivo al superamento della crisi economica degli anni passati.

Tuttavia, emerge chiaramente che lo Stato attua in favore delle imprese un sostegno essenzialmente di tipo finanziario, mentre inadeguata risulta l'attenzione che lo Stato rivolge alla incentivazione di tipo fiscale e a quella di tipo «reale», quest'ultima attuata in parte attraverso le università, gli enti pubblici di ricerca (CNR, ENEA) e altre istituzioni scientifiche. In una società che dipende sempre più, per il suo sviluppo, dalla propria capacità di generare innovazione, l'attività delle università e degli enti di ricerca va assumendo una notevole importanza per le industrie in quanto queste ultime possono beneficiare, attraverso le istituzioni scientifiche, non solo di supporti di tipo finanziario, ma anche e soprattutto di sostegni reali, quali l'utilizzazione di strutture e personale degli enti promotori e di altri organismi coinvolti nella ricerca, nonchè di *know-how* e di altri risultati scientifici e tecnologici già disponibili. Ciò consente, ovviamente, alla grande industria di affrontare programmi di ricerca di largo respiro, potendo contare su risorse tecnico-scientifiche rilevanti rispetto a quelle proprie, e alla piccola industria di inserirsi nel circuito «sopravvivenza e sviluppo».

Infine, lo strumento di agevolazione dei programmi di ricerca a carattere internazionale, di recente introdotto con la legge sulle agevolazioni delle attività di ricerca internazionale (legge 12 febbraio 1987, n. 22) potrà consentire al mondo scientifico italiano ed, in particolare, alle nostre industrie, di cogliere tutte le opportunità che la ricerca scientifica e tecnologica mondiale offrono per l'avanzamento delle conoscenze e per l'introduzione di nuove tecnologie sia nel campo della produzione sia in quello dei servizi.

Nè vanno dimenticate anche le iniziative regionali in favore della ricerca nelle industrie. Tali iniziative sono importanti e possono contribuire a rendere sempre più efficaci le azioni di politica scientifica che lo Stato svolge nel settore della ricerca industriale, purchè siano indirizzate ad un ruolo di raccordo tra il sistema scientifico nazionale (strumenti di sostegno, attività degli enti, indirizzi di politica scientifica del Governo e del Ministro della

ricerca) e gli utilizzatori in ambito regionale.

In tal senso le Regioni, mentre debbono evitare di duplicare gli interventi che già esistono a livello nazionale ed internazionale, possono invece affiancarsi allo Stato nell'attività di promozione e di diffusione delle iniziative di ricerca in ambito regionale, con particolare riferimento al sistema delle piccole e medie imprese.

In definitiva, occorre che le Regioni potenzino la loro capacità di interconnessione tra mondo scientifico, mondo politico e operatori locali.

Infine si deve ricordare come negli strumenti di sostegno, specialmente nei più recenti, va colto un preciso indirizzo di politica scientifica, volto a promuovere sempre più il collegamento fra ricerca svolta prevalentemente in ambito industriale e quella effettuata nelle strutture pubbliche. A tal fine si favorisce la costituzione di consorzi, in particolare di consorzi misti, attraverso i quali superare positivamente l'attuale dicotomia tra la ricerca degli enti pubblici e quella delle industrie.

D) Qualche breve considerazione, nel tracciare questo quadro generale, va dedicata al personale della ricerca.

Il personale che opera nel sistema scientifico italiano ammonta complessivamente a oltre 100 mila unità. Di queste circa 60 mila sono ricercatori.

La situazione del personale presenta due fenomeni preoccupanti: da un lato la scarsa crescita degli addetti alla ricerca e dall'altro l'aumento della loro età media. Entrambi i fenomeni incidono negativamente sulla potenzialità e produttività dell'intero sistema della ricerca italiana.

Un altro elemento di preoccupazione è la carenza degli strumenti di formazione dei ricercatori, che è premessa necessaria per vitalizzare, incrementare e rendere competitive a livello internazionale le forze scientifiche che operano nel settore.

Il dottorato di ricerca, opportunamente introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non appare in grado di risolvere il problema della formazione dei ricercatori, e va rivisto.

Infine, il settore della ricerca soffre di una situazione estremamente differenziata nel trattamento giuridico ed economico e, comunque, nel suo complesso è scarsamente allettante e incentivante; la conseguenza è che il personale, anzichè espandersi e qualificarsi, rimane sostanzialmente stabile o cresce a ritmi modesti.

E) Qualche richiamo, infine agli stanziamenti.

Le iniziative di ricerca avviate negli ultimi anni hanno richiesto ovviamente un progressivo aumento degli stanziamenti pubblici e privati, che sono esposti nella seguente tabella:

Stanziamenti	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
				(miliardi di lire)			
In cifra assoluta ..	4.528	5.600	7.500	8.216	9.245	11.730	13.669
Per cento sul PIL .	0,85	1,2	1,3	1,33	1,36	1,4	1,45

Nonostante il progressivo incremento (rapportato al PIL) tali stanziamenti, se raffrontati a quelli di altri paesi, risultano largamente inferiori sia in termini assoluti che di percentuali sul PIL: il Giappone destina alla ricerca una quota di risorse stimabile del 2,5 per cento del PIL, la Germania il 2,4 per cento, gli USA il 2 per cento, la Francia e la Gran Bretagna l'1,6 per cento. La ripartizione dei fondi nelle due aree pubblica e privata è all'incirca del 50 per cento.

Scomponendo i totali della spesa italiana per la ricerca, si registra, tuttavia, un discreto incremento negli ultimi anni del volume di risorse destinate al sostegno alla ricerca industriale; minore, invece, è l'attenzione rivolta agli investimenti per la ricerca di base universitaria.

Concludendo questo breve e sommario *excursus* storico sulla ricerca scientifica nazionale, appare utile e doveroso evidenziare le obiettive difficoltà che a livello governativo si incontrano nella formulazione della politica scientifica, stante l'attuale quadro politico-istituzionale che, come già detto, prevede l'attribuzione di competenze settoriali e specifiche a quasi tutti i Ministeri e affida al Ministro per la ricerca generici compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento senza, comunque, dotarlo della necessaria struttura organizzativa e di supporto.

Si ammette, da tempo, che una vera e propria politica della ricerca scientifica, nella traduzione operativa, significa anzitutto coordinamento fra le varie entità che svolgono ricerca, e fra i vari poteri che la promuovono onde assicurare al sistema scientifico unità di indirizzo e programmazione e capacità di collegamento con il mondo della produzione e dei servizi.

Al riguardo, sembra utile ricordare le linee generali delle proposte formulate dalla Commissione Dadda (nel «Rapporto sulla situazione e sulle prospettive della scienza e della tecnologia in Italia» del Comitato per la scienza e la tecnologia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), tenendo presente – peraltro – che linee consimili sono affermate in vari documenti elaborati da diversi partiti politici la cui attenzione è da anni costantemente rivolta anche a questo fondamentale settore della vita nazionale.

In sintesi, occorre:

1) rafforzare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio umano essenziale alla ricerca attraverso l'inserimento nella ricerca di almeno 50.000 giovani (a tempo pieno equivalente) nei prossimi 5 anni;

2) aumentare la capacità per il Paese di svolgere attività di ricerca attraverso la creazione di nuovi laboratori e strutture di ricerca e il potenziamento degli esistenti;

3) accrescere l'impegno di ricerca svolto dalle imprese e dai privati rafforzando gli strumenti di incentivazione esistenti ed introducendo interventi automatici sul piano fiscale.

Il rapporto Dadda pone alla base degli indirizzi di politica scientifica nei prossimi 5 anni un consistente aumento delle risorse finanziarie a favore della ricerca scientifica, chiedendo di portare le quote degli investimenti rapportati al PIL dall'attuale 1,5 per cento al 3 per cento alla fine del quinquennio.

Condizioni essenziali perchè questi interventi siano efficaci e duraturi sono:

a) un «governo della ricerca» dotato di una struttura che garantisca l'effettivo coordinamento e il controllo dell'attività di ricerca del Paese, collegando la erogazione di risorse ai risultati conseguiti;

b) un potenziamento dell'università stabilendo, da un lato, una serie di *standards* nazionali per elevare la qualità dell'insegnamento e della ricerca, e dall'altro garantendo una maggiore autonomia agli atenei, per consentire una gestione più efficace;

c) il rafforzamento del ruolo degli enti di ricerca (CNR ed ENEA in particolare) come produttori di conoscenza scientifica e tecnologica;

d) l'impegno per la progressiva internazionalizzazione della ricerca italiana: da un lato, creando le premesse per un rafforzamento della ricerca nazionale – che permetta, nell'ambito della CEE, sinergismi nella utilizzazione delle risorse ed un giusto ritorno tecnologico degli investimenti – e, dall'altro lato, interagendo con i Paesi in via di sviluppo, destinatari naturali del trasferimento delle conoscenze.

1.6. – *Iniziative legislative per l'istituzione di un Ministero per la ricerca o di un Ministero dell'università e della ricerca.*

La prima iniziativa per l'istituzione di un Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica si può far risalire al programma economico nazionale (approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685), che prevedeva questa innovazione della struttura governativa come «condizione indispensabile per lo sviluppo del nostro sistema economico e l'autorevole presenza dell'Italia nel Congresso delle Nazioni» (cfr. il discorso del Presidente del Consiglio Moro alla Camera il 3 marzo di quell'anno). La caratteristica più rilevante di questo progetto e degli altri numerosi che lo seguirono nelle legislature e successive consisteva nella esplicita esclusione dall'area di coordinamento attribuita alla nuova struttura dicasteriale della ricerca svolta in sede universitaria, ritenuta insuscettibile, per le sue connotazioni di ricerca assolutamente libera e non finalizzata, di essere oggetto di programmazione o di raccordi istituzionalizzati (vedi IV legislatura, atto Senato n. 154 - 24 settembre 1967).

A questo tipo di impostazione si contrappose nella VI legislatura il disegno di legge presentato dal senatore Valitutti, che, invece, ritenendo inscindibile la ricerca scientifica dall'università, proponeva la creazione di un Ministero che, oltre alle attribuzioni conferite per legge al Ministro della ricerca, comprendesse anche quelle relative all'istruzione superiore, scorporata dalle competenze del Ministero della pubblica istruzione. Così l'esigenza dell'unificazione dei vari tipi di ricerca «attraeva» nel nuovo Dicastero anche l'attività didattica e di formazione propria dell'università.

La soluzione sistematicamente opposta aveva avuto una brevissima stagione nella storia istituzionale italiana, allorchè il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, era stato posto alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, situazione che venne meno dal 1927, quando il CNR passò a dipendere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tra questi due estremi (1923: la didattica attrae la ricerca – disegno di legge Valitutti: la ricerca attrae la didattica) stanno tutta una serie di soluzioni intermedie di cui i progetti di legge dei Governi Moro (ma si può citare anche la proposta Bianco ed altri in atto Camera VII legislatura n. 187) rappresentano la traduzione più significativa.

Ma non sono mancate proposte per trasferire la ricerca scientifica extrauniversitaria o ad ufficio della Presidenza del Consiglio o al Ministero del bilancio: la prima soluzione accompagnandosi alla ulteriore istituzionalizzazione (mediante nuove attribuzioni *ex lege*) della carica di Ministro per la ricerca senza portafoglio.

Non risulta invece che sia stata proposta, come da talune esperienze straniere, l'accorpamento tra ricerca di base ed università in un solo Dicastero, con accanto un Ministero competente per lo sviluppo tecnologico.

La situazione muta profondamente rispetto alla netta prevalenza riscontrata per un lungo periodo a favore della soluzione che per brevità chiameremo Moro rispetto a quella Valitutti quando si diffonderà la convinzione che la libertà della ricerca universitaria può essere garantita valorizzando l'autonomia costituzionalmente prevista per gli atenei, a prescindere dal Ministero cui essi facciano capo, nè minore influenza avrà nella evoluzione degli orientamenti in questo campo la consapevolezza della sempre maggiore difficoltà di distinguere nettamente o, *rectius*, di separare, nella pratica della vita universitaria, ricerca di base e ricerca finalizzata.

Tracce di questa evoluzione si trovano nei primi documenti ufficiali: in particolare la relazione finale della Commissione di studio per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, presieduta da Franco Piga (cfr. Foro amministrativo, giugno 1982, n. 6, 1173 e seguenti) conteneva la proposta per la istituzione di un Ministero della cultura e delle scienze, che unisse beni culturali e ricerca scientifica in un apparato comune a quello cui verrebbero ricondotti i servizi relativi alle università.

Oltre alle prese di posizione di alcuni tra i maggiori partiti a favore di un Ministero per la università e la ricerca (è viva l'esigenza di «decongestionare» il megaministero della pubblica istruzione) è interessante ricordare che per il partito di maggioranza relativa l'istituzio-

ne del Ministero della ricerca scientifica era considerato «un primo passo verso l'accorpamento, sotto la responsabilità di un unico Ministro, dei settori dell'università e della ricerca scientifica» (documento politico-programmatico sulla scuola e sulla ricerca approvato dalla Direzione nazionale della Democrazia cristiana in data 11 febbraio 1987, ora in Scuola e Scienze – il progetto della Democrazia cristiana, Roma, 1987, pag. 361).

Non è inutile sottolineare che tutti i progetti di legge in tema di ordinamento della ricerca, anche quando prevedono l'articolazione del Ministero nelle consuete direzioni generali, contengono la proposta di specificità strutturali, consistenti in ogni caso nella creazione di un Segretariato generale.

1.7. – *Le iniziative del Governo nella IX legislatura riguardanti il settore delle università e della ricerca scientifica.*

Nel programma del Governo presieduto dall'onorevole Craxi (agosto 1983) erano stati previsti, quanto al settore della ricerca scientifica e tecnologica, sia interventi a sostegno della ricerca industriale e di quella universitaria, sia iniziative per la riorganizzazione del sistema scientifico italiano.

Le iniziative di tipo strutturale indicate negli «indirizzi programmatici» riguardavano:

a) il definitivo assetto dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologia, inteso come riferimento politico di coordinamento, programmazione e indirizzo della intera ricerca italiana;

b) il riordino e il potenziamento del CNR, inteso come centro rappresentativo della comunità scientifica nazionale e riferimento operativo dell'attività di ricerca del Paese;

c) la ridefinizione dello *status* giuridico ed economico del personale degli enti di ricerca (comparto unico della ricerca).

Le iniziative di sostegno finanziario alla ricerca, da parte dell'operatore pubblico, prevedevano, in generale, una accentuata azione – attraverso il fondo per la ricerca applicata e quello per l'innovazione tecnologica – verso l'accumulazione di capitale, da destinarsi prevalentemente all'acquisizione, per l'apparato produttivo, di tecnologie di frontiera ed alla diffusione dell'innovazione di processo e di prodotto nelle imprese di varie dimensioni.

Infine, il programma di Governo conteneva precisi riferimenti alla ricerca nelle università, garantendo la necessaria autonomia del finanziamento della ricerca universitaria, nell'ambito del potenziamento e della migliore programmazione della ricerca italiana.

Successivamente, in sede di verifica e di aggiornamento del programma (agosto 1985), il Governo formulò due specifiche proposte, l'una per il sostegno alla ricerca industriale e l'altra per il potenziamento della ricerca nelle università.

Per la ricerca applicata all'industria si prevedeva:

a) l'unificazione nell'ambito di un unico Ministero (essendo la proposta partita dal Ministero dell'industria si presume che l'unificazione sarebbe avvenuta sul versante di tale Dicastero) della gestione del fondo per la ricerca applicata (attualmente di competenza del Ministro per la ricerca) e del fondo per la innovazione tecnologica (attualmente di competenza del Ministero dell'industria) di cui alla citata legge n. 46;

b) la costituzione di un nuovo fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese, da collocarsi presso il Ministero dell'industria;

c) la creazione, eventualmente sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, di organismi per la diffusione, trasferimento e consulenza alle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda invece la ricerca universitaria, si proponeva lo studio di interventi idonei a rafforzare la ricerca di base nelle università, introdurre livelli differenziati di titoli di studio allo scopo di preparare personale più specializzato, favorire il trasferimento dei risultati della ricerca universitaria nelle attività produttive di beni e servizi.

La proposta formulata dal Governo nell'agosto 1985 apparve riduttiva rispetto a quanto previsto nel programma originario del Governo, in quanto mancava la proposta di revisione dello *status* giuridico del personale di ricerca, previsto nel documento del 1983.

Si rilevò che gli strumenti proposti, essendo prevalentemente di natura finanziaria e per di

più collocati fuori dal sistema scientifico italiano (istituzioni scientifiche e Ministero della ricerca), difficilmente avrebbero prodotto effetti positivi sul complesso delle attività di ricerca del Paese. Fu avanzato il fondato timore che tali provvedimenti di mero sostegno, gestiti in un'ottica slegata dal mondo scientifico e fuori del necessario coordinamento del Ministero della ricerca, avrebbero potuto spingere gli operatori economici ad acquisire dall'estero il *know-how* e le tecnologie a loro necessari, con evidenti effetti negativi sulla bilancia tecnologica, determinando altresì preoccupanti processi di mortificazione e di degrado delle risorse scientifiche del Paese.

L'innovazione tecnologica è, come si è già detto, il risultato finale di un lungo e complesso processo di attività di ricerca che nasce nell'università e si sviluppa via via nei centri e nei laboratori di ricerca degli Enti pubblici per giungere poi, attraverso opportune agenzie, a trasferire i risultati da applicare nelle attività produttive.

In tal senso, l'innovazione tecnologica dovrebbe essere inserita nel sistema di sviluppo complessivo culturale e scientifico del nostro Paese, e non considerata come un fatto a sè stante.

Da ciò discende la necessità di procedere ad un nuovo assetto della ricerca coerente con le scelte definite in questi ultimi anni.

Mentre a livello di accordo programmatico (agosto 1985) nulla si diceva in ordine al rafforzamento del livello politico di coordinamento e programmazione della ricerca italiana, il governo Craxi portava avanti, in sede di proposta di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, l'iniziativa di comprendere nell'organizzazione della Presidenza un «dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica», facendo in tal modo una scelta a favore di un modello che vedeva affidate ai vari Ministeri competenze settoriali e di gestione della ricerca e ad un Dipartimento della Presidenza compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento.

Tale impostazione era suffragata parallelamente da quanto stava elaborando la Commissione Dadda nel già ricordato rapporto, commissionato dal Presidente del Consiglio stesso, che prevedeva una tale ipotesi organizzativa, in alternativa alla creazione di un Ministero della ricerca e della tecnologia dotato di portafoglio.

Lo stesso Governo promuoveva altresì alcune iniziative legislative qualificanti nel settore della università e della ricerca scientifica, quali il disegno di legge riguardante l'autonomia didattica, di ricerca, amministrativa, finanziaria e organizzativa delle università (n. 2044 Senato) al quale si affiancavano numerose proposte parlamentari (n. 140, 1148, 1954, 2303).

Infine, sempre per iniziativa del Governo, veniva presentata la proposta di riforma del CNR, proposta trasmessa alla Presidenza del Consiglio ma non esaminata e approvata per le note vicende politiche che portarono alla crisi e alla conclusione anticipata della IX legislatura.

Analoga sorte era riservata ai disegni di legge n. 1544 e n. 1703, presentati al Senato, riguardanti l'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana: il testo elaborato e approvato dalle Commissioni riunite pubblica istruzione e industria non fu discusso dall'Assemblea per lo scioglimento delle Camere.

1.8. – *Gli interventi in favore delle università e della ricerca scientifica e tecnologica nel programma del Governo Goria*

Il programma del Governo Goria, che pure riaffermava a più riprese di voler dare continuità all'azione politica del precedente Governo Craxi, presentava – nel settore delle università e della ricerca scientifica – alcune scelte non prevedibili sulla base degli orientamenti emersi nel corso della precedente legislatura.

Preme qui sottolineare gli interventi di tipo strutturale, quelli cioè che modificano sostanzialmente il quadro di riferimento politico-istituzionale del governo delle università e della ricerca scientifica e che appaiono in un certo senso contraddire l'impostazione precedente, sia sotto il profilo della sostanza sia sotto quello procedurale e della forma.

L'accordo di programma prevedeva l'impegno da un lato a destinare risorse crescenti alla ricerca scientifica fino a raggiungere, nei

prossimi anni, una quota sul PIL intorno al 3 per cento rispetto all'attuale 1,46 per cento, dall'altro a promuovere un complesso di interventi che vanno dalla *istituzione del Ministero della ricerca e della università*, al completamento dell'*iter* di provvedimenti concernenti l'università, quali l'autonomia universitaria, il diritto allo studio universitario e i nuovi ordinamenti didattici universitari; si prometteva la presentazione, infine, di un provvedimento legislativo, successivamente alla presentazione di quello per l'istituzione del Ministero della ricerca e dell'università, concernente la riforma del CNR. Completavano il quadro degli interventi: l'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana; la riorganizzazione e potenziamento dei servizi tecnico-scientifici dello Stato; la disciplina dello *status* del personale degli enti di ricerca; una nuova e distinta disciplina per l'ammodernamento e l'innovazione nelle imprese minori; la revisione della legge n. 46 del 1982; l'istituzione di un fondo per la cooperazione scientifica ed internazionale.

Ad oggi, mentre si è concluso positivamente l'*iter* della proposta istitutiva dell'Agenzia spaziale (legge 30 maggio 1988, n. 186), è stata disciplinata solo la parte dello *status* del personale degli enti rinviata alla contrattazione collettiva (decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568).

2. L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 413

2.1. – *L'avvio del dibattito avanti le Commissioni riunite*

L'esame in sede referente del disegno di legge n. 413 iniziò presso le Commissioni riunite 1ª e 7ª del Senato il 1° ottobre 1987.

Nella discussione generale emersero sostanzialmente due orientamenti:

1) da un lato si esprimeva deciso favore per l'iniziativa governativa, perchè recepiva tempestivamente l'evoluzione del dibattito svoltosi negli scorsi anni nel Paese e in Parlamento, dando vita a un vero e proprio Ministero, che assorbe le attribuzioni attualmente facenti capo al Ministro per la ricerca scientifica (il cui assetto giuridico sembra ormai inadeguato allo spessore accresciuto della ricerca, specie quella applicata), e promuoveva l'attenzione per la componente «ricerca» nell'Università, valorizzandone il momento propulsore «di base»;

2) d'altra parte, si obiettava che il testo del disegno di legge n. 413 era largamente insufficiente ad esprimere le complesse tematiche sottese, e per alcuni aspetti destava reali preoccupazioni, già emerse peraltro nel dibattito di opinione pubblica, che il Parlamento faceva proprie.

In sintesi, le principali critiche rivolte al disegno di legge nel suo testo originario sono state le seguenti:

a) l'articolo 1, nella parte in cui fa riferimento alla funzione di alta direzione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, solleva qualche preoccupazione di «dirigismo» che è opportuno fugare;

b) è del tutto carente la predisposizione di strumenti di raccordo fra l'istituendo Ministero e il Ministero della pubblica istruzione, facendo temere un aggravamento della divaricazione fra il settore scolastico e quello dell'istruzione superiore universitaria;

c) è insufficiente la configurazione di un corretto rapporto fra istituzione del Ministero ed autonomia delle università. Questo tema non è trattato col necessario approfondimento, sia per ciò che riguarda l'ambito da riservare all'autonomia delle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, sia per i rapporti che dovranno istituirsi fra le università, rese più autonome, e la struttura e le funzioni dell'istituendo Ministero;

d) non è previsto un organo collegiale di consulenza del Ministro, ma viene privilegiato un sistema di consulenti a carattere «privato» del Ministro stesso, ciò che può accentuare il carattere «dirigistico» delle sue azioni;

e) non viene affrontato in questo contesto il destino degli attuali organi di consulenza (quali il Consiglio universitario nazionale – CUN; i comitati del CNR; il Consiglio per le ricerche astronomiche, ecc.), per alcuni dei quali appaiono necessarie riforme di struttura e di funzioni;

f) il rinvio di ogni decisione circa l'individuazione degli enti di ricerca dotati di autonomia e sottoposti alla vigilanza del Ministero

sembra pericoloso, per la prevedibile forte spinta verso l'autonomia, da parte della generalità degli enti;

g) appare molto debole il coordinamento a livello governativo delle varie istituzioni di ricerca rientranti nelle competenze di altri Ministeri, e manca la valorizzazione di un centro unitario di indirizzo, da individuare eventualmente in un organo collegiale governativo chiamato ad elaborare direttive generali;

h) sembra carente la previsione dei compiti di programmazione degli interventi sulla ricerca scientifica. La stessa relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica non dovrebbe limitarsi a svolgere un'analisi consuntiva, ma piuttosto dovrebbe qualificarsi anche quale strumento programmatico;

i) la struttura prevista per il nuovo Ministero ripete lo schema burocratico tradizionale del cosiddetto Ministero di gestione, e con ciò contraddice in parte l'affermata ridefinizione, su modello più «libero», delle autonomie universitarie.

2.2. – *Le audizioni conoscitive. Le conclusioni della prima fase del dibattito*

Facendo seguito alla prima fase del dibattito svolto dalle Commissioni riunite, mentre il Senato sospendeva l'ordinaria attività per dedicarsi alla «sessione di bilancio» 1988, potevano svolgersi una serie di incontri informali (per un totale di dodici «audizioni») presso gli Uffici di Presidenza delle due Commissioni.

In tale sede venivano ascoltati (raccogliendo inoltre documenti e memorie scritte, ad uso interno delle Commissioni) i pareri di rappresentanti di università, Ministeri, istituzioni scientifiche, enti ed associazioni di rilevanza nazionale.

Dall'insieme delle audizioni scaturivano elementi molto interessanti di riflessione, che sono stati tenuti presenti alla ripresa della discussione generale. Questa riprendeva il 16 dicembre, proseguiva il 4 gennaio 1988 e si concludeva il 21 dello stesso mese con la costituzione di un Comitato ristretto, incaricato di elaborare una nuova stesura del testo, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito svoltosi fino a quel momento.

Tali indicazioni venivano così sintetizzate dal relatore alle Commissioni riunite Bompiani:

1) occorreva indicare puntualmente i compiti del Ministro e del Ministero, nell'ottica di una sostanziale azione di promozione e coordinamento della ricerca scientifica, che peraltro non deve rivestire carattere «dirigistico».

Il Ministro deve intervenire sul piano dell'ordinaria funzione politica che spetta all'Esecutivo, vigilando sulle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica finalizzate allo sviluppo del Paese, assegnando le risorse ai vari soggetti istituzionali che al Ministero fanno riferimento (università ed alcuni enti di ricerca a pluralità di interessi scientifici e di campi di attività), secondo precise norme e procedure.

Sulle università e gli istituti superiori di grado universitario il Ministro deve limitarsi ad esercitare la vigilanza, affinchè la gestione delle istituzioni richiamate si svolga in coerenza con gli statuti, nel quadro di una forte autonomia conferita alle predette istituzioni dalla Costituzione. Si debbono assicurare, peraltro, meccanismi di programmazione comune e di coordinamento, ai fini di un equilibrato sviluppo del sistema universitario;

2) si dovevano definire i rapporti fra Presidenza del Consiglio, Governo (Ministeri), Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, anche sotto l'aspetto del reciproco interagire.

Si ipotizzò a tal fine l'istituzione di un Comitato interministeriale per la ricerca scientifica e tecnologica come strumento idoneo e sede opportuna per la valutazione collegiale delle attribuzioni del Governo nel settore considerato.

Tale Comitato fu indicato come la sede di programmazione per le linee generali della politica della ricerca (sia a cadenza annuale che pluriennale) in conformità agli interessi nazionali attraverso la previsione di appositi capitoli di spesa. Si riconobbe, peraltro, che questa attività avrebbe dovuto essere coordinata con l'azione propositiva e di consulenza esercitata da organi collegiali rappresentativi dell'intera comunità scientifica;

3) andavano stabiliti raccordi espliciti con l'istruzione secondaria e puntualmente regolate le interazioni fra il nuovo Ministero e quello della Pubblica istruzione nei campi della ricerca didattica e dell'aggiornamento e formazione permanente degli insegnanti;

4) si dovevano precisare, con norme direttamente precettive, i contenuti dell'autonomia dell'università. Infatti, pur accettando l'ipotesi di rinviare ad un successivo disegno di legge la puntuale definizione degli strumenti e delle modalità di attuazione dell'autonomia universitaria, le due Commissioni avevano unanimemente riconosciuto la necessità che non solo i principi della autonomia, ma anche alcuni contenuti fossero inseriti nel testo in esame, e particolarmente le norme sull'autonomia finanziaria;

5) occorreva una più ampia ricognizione sul problema dell'autonomia degli enti di ricerca e del CNR. Questa ricognizione avrebbe dovuto portare alla definizione di alcune norme di principio da introdurre nel testo, quali indicazioni per le future leggi di riforma. In particolare, andava precisata la particolare collocazione che dovrebbe assumere il CNR nell'ambito del nuovo Ministero, quale ente di ricerca a plurisettorialità di interessi;

6) andava promossa la partecipazione della comunità scientifica nella definizione dei programmi di ricerca, inserendo nel testo norme precise circa le modalità di tale partecipazione. Ciò deve avvenire a vari livelli, anche al più elevato di consulenza del Governo, oltre che secondo le modalità già esistenti, che dovranno continuare ad essere applicate nell'interno del nuovo Ministero: si pensi ai programmi di rilevante interesse nazionale per la ricerca universitaria, e a quelli di ricerca finalizzata (e affini) del CNR. Di conseguenza era da prevedere l'avvio di linee di riforma sia del CUN che del CNR, organi che peraltro, nella fase transitoria compresa fra l'istituzione del Ministero e la loro riforma, dovranno continuare ad operare secondo le rispettive competenze;

7) circa la struttura del nuovo Ministero, si era svolto un approfondito dibattito, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi, dal quale erano emerse valutazioni difformi sulla opportunità di adottare o meno assetti burocratici tradizionali.

Il relatore Bompiani suggerì fra l'altro di valutare anche la praticabilità di uno schema basato su un segretariato generale di coordinamento, che operasse con un limitato numero di strutture amministrative, dotate di maggiore autonomia e agilità rispetto alle classiche strutture burocratiche. Si proposero, quindi, dipartimenti e servizi, in luogo di direzioni generali, e altri uffici, sottoposti ad un'unica sede di coordinamento;

8) altre questioni da prendere in considerazione riguardavano il trasferimento del personale proveniente da altre istituzioni, e in particolare dal Ministero della pubblica istruzione, nel nuovo dicastero. Si ritenne opportuno affermare il principio che questo passaggio debba essere strettamente motivato dalle reali necessità dell'istituenda struttura, così da non comportare la creazione di un apparato elefantiaco.

2.3. – *I lavori del Comitato ristretto e il testo elaborato in tale sede*

L'esame in Comitato ristretto ha richiesto 18 sedute di lavoro, molto intense e proficue. Tale impegno ha consentito di sottoporre alle Commissioni riunite, a partire dal 18 maggio, un nuovo testo del disegno di legge, profondamente rielaborato.

L'esame delle Commissioni riunite è terminato il 28 luglio, dopo altre 12 sedute, apportando ulteriori variazioni al testo.

Prima di esporre i contenuti di ciascun articolo, giova indicare le linee generali secondo le quali è stato condotto il lavoro nel Comitato prima, e nelle Commissioni riunite in seguito.

L'intelaiatura generale del disegno di legge che è nato da questo sforzo segue (pur con notevoli varianti) quella del testo originario. Infatti in primo luogo vengono trattate l'istituzione e le funzioni del Ministero; seguono le norme relative all'autonomia universitaria e agli enti di ricerca; in terzo luogo si disciplina l'organizzazione del Ministero; infine si danno norme finali e transitorie che si riferiscono a tutte le materia già contemplate. Ne derivano, pertanto, quattro titoli, che ricomprendono 21 articoli.

Si è operato, dunque, con un criterio formalmente emendativo del testo originale, anche per il fatto che i vari Gruppi politici non avevano presentato disegni di legge alternativi, da sottoporre all'esame congiunto insieme al disegno di legge n. 413. Peraltro, rispetto alla maggior parte degli articoli sono stati presentati al Comitato ristretto vari testi alternativi.

Sebbene siano state sviluppate argomentazioni a favore della proposta – emersa anche nel dibattito generale – di anteporre le norme sull'autonomia universitaria e sugli enti di ricerca a quelle istitutive del Ministero, il Comitato non ha ritenuto necessario accogliere questa tesi, che avrebbe provocato un vistoso mutamento nel baricentro del disegno di legge. Tuttavia il Comitato ristretto ha ritenuto che le norme relative all'autonomia delle università, del CNR e degli enti di ricerca proposte dal Governo fossero non adeguate ad esprimere le esigenze e le istanze maturate in questi anni al riguardo e, di conseguenza, ha deciso che, sin da questa occasione, i suddetti argomenti dovessero essere affrontati con maggiore precisione e approfondimento.

Il Comitato, in altre parole, ha tenuto presente che la compiuta definizione legislativa delle autonomie difficilmente avrebbe potuto essere effettuata in tutta la sua ampiezza in sede di «riscrittura» del disegno di legge n. 413; ha convenuto, invece, sulla necessità di introdurre subito in questo testo, assieme a norme di principio, altre sostanziali e direttamente precettive di autonomia, sufficienti altresì ad orientare quel lavoro di più puntuale definizione delle autonomie che dovrà immediatamente seguire, in un altro strumento legislativo coerente con quello ora elaborato.

È venuta cioè delineandosi la cosiddetta «operazione in due tempi», che è stata sostanzialmente accolta dal Comitato, su proposta del Governo, con le specificazioni sopra indicate e frutto essa stessa dell'accordo di programma della coalizione di maggioranza; tuttavia il Comitato inizialmente, e le Commissioni riunite in seguito, hanno notevolmente arricchito l'originario testo con norme dal valore immediatamente precettivo.

Il medesimo processo di arricchimento è intervenuto – come verrà più ampiamente documentato in seguito – su ciascuno degli argomenti esaminati: peraltro, già l'esame dei testi raffrontati è fortemente indicativo al riguardo.

2.4. – *Il problema del governo della ricerca*

Prima di illustrare il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge, è opportuno richiamare aspetti del dibattito che hanno riguardato gli argomenti esaminati, e orientato le scelte delle Commissioni. In primo luogo vanno considerati funzioni e poteri del Ministro.

Come tutti ricorderanno, al momento della presentazione, l'articolo 1 del disegno di legge n. 413 fu ritenuto – da parte di molti – ispirato a volontà definite «dirigistiche» nei confronti della ricerca scientifica e dell'università, incompatibili con l'autonomia sia dell'istituzione, che del carattere libero della ricerca «di base» o fondamentale svolta dall'università.

Si vide, in questo, un tentativo di finalizzare il potenziale di lavoro dell'università esclusivamente a temi di interesse applicativo (anche se innovativo), a scapito del fondamentale avanzamento delle conoscenze di base, che è compito precipuo dell'università.

Ma, soprattutto, si ritenne che da posizioni «dirigistiche» venisse ancor più allontanato nel tempo, o del tutto impedito, il processo di ampliamento dell'autonomia universitaria.

Nell'affrontare il problema, il Comitato ritenne che la proposta governativa non potesse limitarsi a regolare soltanto i compiti e le attribuzioni del costituendo Ministero, ma dovesse definire – per essere efficace – sia i compiti e le attribuzioni in materia di tutti gli altri soggetti istituzionali (Parlamento, Governo, Presidenza e Presidente del Consiglio, CIPE-CIPI-CIPAA o eventuali comitati interministeriali nuovi, nonchè altri Ministeri che hanno già competenza in materia tecnico-scientifica) sia i modi e le forme di presenza delle università e della comunità scientifica negli organismi politico-istituzionali ed il ruolo loro assegnato nei processi di programmazione e di scelta delle priorità in materia scientifica.

In poche parole, l'istituzione di un Ministero riguardante un settore delicato, complesso ma

centrale per lo sviluppo del Paese, avrebbe dovuto necessariamente accompagnarsi alla chiara definizione del sistema di governo di tale settore.

La proposta governativa, in effetti, era rivolta a definire soltanto i compiti dell'istituendo Ministero, in parte già assegnati al Ministro senza portafoglio, e in parte da sottrarre ad altri soggetti (Presidenza e Presidente del Consiglio, Ministero della pubblica istruzione, CNR).

Sembra opportuno, a questo punto, riepilogare l'attuale assetto delle competenze in materia di università e ricerca scientifica.

Parlamento. Il Parlamento esercita un controllo politico di tipo tradizionale, che si manifesta principalmente in occasione dell'esame del documento di bilancio, a cui è allegata la Relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia predisposta dal Presidente del CNR, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica. È poi da ricordare che da molti anni, in occasione dell'esame delle parti di propria competenza del bilancio, la 7ª Commissione del Senato dedica un autonomo dibattito alla ricerca scientifica nel suo complesso.

Governo. Come già ricordato in precedenza, i Ministeri direttamente interessati ad attività di ricerca sono la grande maggioranza di tutti i Dicasteri; gli stanziamenti per la ricerca compiuta direttamente da essi sono determinati con le ordinarie procedure della decisione di bilancio. Premesso che l'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 (il quale impone a tutti i Ministeri di raggruppare le rispettive spese per la ricerca in un unico capitolo di bilancio) non è mai stato applicato, per la impossibilità tecnica di farlo, è altresì noto che molti Ministeri non hanno neppure adempiuto all'obbligo, introdotto negli ultimi anni, di conferire evidenza autonoma alle voci di spesa relativa alla ricerca scientifica, in un apposito allegato alla propria tabella di spesa.

L'esame annuale dei dati di bilancio che si svolge presso le Commissioni parlamentari si fonda pertanto su dati spesso molto approssimativi.

CIPE. Oltre alla approvazione della Relazione sulla ricerca, sottopostagli entro il 30 giugno di ogni anno dal Presidente del CNR, il CIPE esamina programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, che sono sottoposti alla sua approvazione: ad esempio i progetti finalizzati del CNR, il piano spaziale nazionale, i programmi nazionali di ricerca ai sensi della ricordata legge n. 46, il piano quinquennale dell'ENEA e quello dell'INFN, nonchè gli interventi a valere sulla legge per l'innovazione tecnologica nell'industria, nonchè altri importanti leggi di sostegno alla ricerca.

Occorre poi ricordare che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il Ministro senza portafoglio per la ricerca partecipa alle sedute del CIPE solo allorchè questo esercita le competenze in materia di ricerca già appartenenti al disciolto Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Appare evidente che questa normativa consente attualmente una assai debole partecipazione della comunità scientifica alle decisioni del CIPE, temperata solo dalla possibilità di una limitata partecipazione alle sue sedute del Presidente del CNR, unico abilitato a farsi interprete diretto delle esigenze della comunità scientifica presso quest'organo, e comunque con forti limiti.

Inoltre, solo il Presidente del CNR agisce in veste di consigliere della Presidenza del Consiglio per la ricerca scientifica, mentre la discrezionalità dei vari Ministri (o del Ministro del tesoro, o del Governo nel suo complesso) è molto elevata, in mancanza di un organo consultivo e rappresentativo diretto presso il Governo dell'intera comunità scientifica, e non solamente di quella facente capo direttamente o indirettamente al CNR.

2.5. – *Le soluzioni adottate*

Per i motivi sopra evidenziati, il Comitato si è chiesto se, con l'istituzione del nuovo Ministero, questa funzione del CNR dovesse essere potenziata, ovvero si dovessero sperimentare altri modelli più efficienti di rappresentanza delle opinioni e delle necessità dell'intera comunità scientifica.

La soluzione adottata da un lato chiarisce con esattezza le funzioni attribuite al Ministro, dall'altro lo rende membro di diritto del CIPE, conferendogli anche in quella sede opportuni

compiti di coordinamento di programmi interessanti gli altri Ministeri; inoltre precisando i ruoli spettanti nel nuovo assetto al CNR sotto il profilo dell'analisi delle esigenze generali della ricerca, nonchè più dirette modalità di accesso delle comunità scientifica nella elaborazione dei programmi di elevato interesse nazionale.

Esaminando con maggiori dettagli l'argomento, il Comitato prima, e le Commissioni poi, hanno dettato una serie di norme che si possono così riassumere.

Il Comitato ha corretto l'articolo 1, ottenendo un equilibrato disegno generale dei compiti spettanti al Ministro. Questi sono individuati nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica (ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione) e nella promozione dello sviluppo dell'università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario.

A tale fine il Ministro è incaricato di curare quella complessa attività di indirizzo e coordinamento che – esercitata dai vari organi competenti – riguarda l'università e gli enti di ricerca e che deve svolgersi comunque nei limiti dei principi di autonomia proclamati dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge.

Il termine «coordinamento» (che mantiene di per se stesso comunque qualche ambiguità) deve essere inteso come sforzo dinamico di armonizzazione degli atti prodotti da soggetti e organi diversi che mantengono comunque la loro specificità, e non come tentativo di imposizione di un'unica visione centralistica e «forte» delle modalità di agire delle varie istituzioni, programmando imperativamente linee di sviluppo e di ricerca.

Peraltro, nel testo elaborato dal Comitato, la capacità operativa del Ministro si svolge nell'ambito di determinazioni assunte dall'intero Governo o da comitati interministeriali ed è temperata nella propria autodeterminazione (ma nello stesso tempo è elevata nel prestigio e rafforzata nel «consenso») dalla istituzione di un'organo di alta consulenza quale il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (v. l'articolo 10 del testo proposto dalle Commissioni riunite). Il Comitato ha lavorato con l'intento di realizzare la massima chiarezza nella materia che aveva dato luogo a non indifferenti polemiche di stampa e a preoccupazioni dell'opinione pubblica universitaria e dei ricercatori, per la definizione per quanto possibile inequivoca delle funzioni del Ministro, evitando il permanere di zone d'ombra e di possibile interferenza sia con le autonomie dell'università e degli enti, sia con altre Amministrazioni dello Stato. Ciò è stato ottenuto con la redazione degli articoli 2 (sulle funzioni proprie del Ministro) e 3, che mette a fuoco le responsabilità e le competenze nel fondamentale momento della programmazione e coordinamento dei progetti di ricerca, di ampio respiro nazionale e internazionale.

Ciò premesso, è utile ricordare che nell'articolo 2 sono elencate tutte le funzioni – anche trasferite da altre Amministrazioni – che competono al Ministro. Trattasi delle seguenti funzioni:

a) programmatorie sullo sviluppo dell'università, degli enti di ricerca e della ricerca stessa;

b) di riferire sullo stato dello sviluppo dell'istruzione superiore e della ricerca;

c) di ripartizione degli stanziamenti;

d) di coordinamento – assieme ad altre Amministrazioni interessate – dei programmi internazionali di ricerca;

e) di incentivazione e sostegno (con appositi programmi) della ricerca scientifica e tecnologica del settore privato;

f) di anagrafe degli operatori e dei risultati delle ricerche;

g) di coordinamento fra istruzione universitaria ed altri gradi di istruzione superiore.

Il Comitato, nel fissare queste funzioni, ha ritenuto necessario precisare anche le modalità e le procedure nell'espressione dei pareri.

Nell'articolo 3 si afferma il principio che il Ministro è membro a pieno titolo del CIPE, del CIPI e del CIPES; sottolineando pertanto indirettamente la rilevanza nei confronti di ogni settore della vita nazionale (e connesso ramo dell'Amministrazione dello Stato) della ricerca.

Sono quindi indicate le funzioni del CIPE (cioè del Comitato che raccoglie il settore del Governo più interessato alla ricerca) nei confronti della programmazione a grandi linee e i piani di attività scientifica e di coordinamento delle risorse finanziarie attribuite – per ricerca – ai vari comparti amministrativi.

Vengono altresì precisati i compiti che il Ministro assume nella promozione e soprattutto nella gestione di programmi di ricerca che interessano anche altre Amministrazioni. In tal modo, si è voluto operare a favore di una migliore chiarezza dei rapporti tra varie Amministrazioni per i programmi di ricerca di comune interesse. Il fatto è rilevante, tenuto conto che molti enti (ad esempio del settore sanitario, dell'agricoltura, dell'industria ecc.) rimangono al di fuori della diretta competenza del Ministero, mentre università, istituti e centri del CNR trovano in questo il proprio referente.

E poichè programmi integrati sono sempre più necessari e di fatto si diffondono – nell'interesse sia del progresso scientifico che delle sue applicazioni e ricadute sociali – era necessario che il Comitato riflettesse sulle modalità di raccordo e sulle competenze da attribuire in materia al Ministro.

L'aver ricondotto questa materia nello stesso articolo che regola i compiti del CIPE e l'inserimento del Ministro nel CIPE stesso, nel CIPI e nel CIPES, dà la misura di una continuità di indirizzo e sottolinea l'interesse generale a che simili iniziative vengano sviluppate.

Conseguenza di queste scelte sono, infine, le norme abrogative per quelle funzioni generali e di rappresentanza ufficiale della intera comunità scientifica finora esercitate dal CNR (v. articolo 19).

2.6. – *Il coordinamento fra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Questo argomento, come è noto, ha dato luogo a vivaci dibattiti, sia nel Paese che in Commissioni riunite, temendosi da parte di alcuni un'ulteriore divaricazione (rispetto a quella già esistente) fra istruzione secondaria superiore e istruzione universitaria.

Il Comitato si è fatto carico del problema predisponendo una normativa abbastanza articolata, che non solamente afferma l'obbligo posto a carico dei due Ministri di attuare ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, ma stabilisce su quali materie il Ministro della pubblica istruzione deve sentire il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e viceversa.

Inoltre, per fornire ai due Ministri un adeguato supporto consultivo, è prevista la costituzione di una commissione di esperti, anche esterni ai due Dicasteri. Ciò – sia chiaro – non implica alcuna lesione alle competenze proprie del CUN e del CNPI.

La delicatezza dell'argomento e la necessità di incanalare verso una realizzazione concreta iniziative da tempo ipotizzate di formazione e qualificazione universitaria dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, fanno sì che fino da ora si sia voluto prevedere un dispositivo direttamente «operativo» per l'attuazione dei princìpi contenuti in questo importante articolo.

3. Le autonomie

3.1. – *Richiami al dibattito sull'autonomia dell'università*

Il disegno di legge, nel testo del Comitato, prende esplicita posizione circa l'autonomia universitaria, considerata quale presupposto e condizione da rispettare nell'azione di governo dell'università.

Le proposte formulate inizialmente dal Governo furono considerate, sia dall'opinione pubblica che dalle Commissioni riunite, largamente insufficienti ad esprimere la pienezza delle autonomie che all'università, ed anche ad alcuni enti di ricerca classificabili come istituzioni di alta cultura (vedi oltre), debbono essere attribuite oggi in una visione evolutiva delle istituzioni, con riferimento ai princìpi dell'articolo 33 della Costituzione.

Sembra opportuno richiamare alcuni concetti del ricco dibattito dottrinale sull'autonomia dell'università e degli Istituti di cultura svoltosi in questi anni, per la parte che strettamente può servire a comprendere lo spirito secondo il quale hanno operato il Comitato ristretto e le Commissioni riunite.

Intesa in senso lato, l'autonomia è stata definita come statuto culturale, prima ancora che riconoscimento costituzionale dell'università in una società pluralistica.

L'autonomia deve essere considerata sia nei confronti della vita interna del singolo ateneo,

a garanzia dell'esercizio della fondamentale libertà di insegnamento e di ricerca di chi opera nell'università, che del complesso delle università fra di loro e nei riguardi dei rapporti che si stabiliscono fra università e organi centrali dell'Amministrazione, e più in generale di tutti gli enti e persone giuridiche che compongono l'organizzazione della società.

Va considerato anzitutto fondamentale il fatto che la nostra Costituzione conferisce soltanto alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie il diritto di darsi statuti di autonomia, sia pure nella cornice delle leggi dello Stato. È una posizione unica in tutta la Costituzione (Benvenuti, 1978); analoga, se non sovrapponibile, a quanto avviene per gli enti locali territoriali, la cui autonomia tuttavia è evidentemente tesa a rappresentare realtà diverse.

Il principio dell'autonomia deve intendersi come diritto di autoregolarsi, in una autentica condizione di democrazia interna, mediante norme statutarie che definiscano moduli organizzativi sufficientemente flessibili. Questi dovranno costituire strumenti di avvicinamento, confronto, integrazione delle università con altre autonomie e realtà sociali. Tuttavia, esiste pur sempre la riserva di legge fissata dalla Costituzione. Allora, ciò potrà realizzarsi in concreto se, rinunciando a suggestioni centralistiche, si vorrà attribuire ai singoli statuti ampi poteri di programmazione degli strumenti organizzativi della didattica e della ricerca, sostenendoli con adeguate norme di autonomia finanziaria, di bilancio e contabile, riducendo pertanto il potere normativo esercitato dallo Stato, e dagli organi centrali dell'Amministrazione a questo riguardo.

Occorre ricordare – peraltro – che la stessa nascita dell'università italiana (in senso moderno connessa al confluire delle università preesistenti nei vari Stati della penisola nel sistema dell'università di Stato del Regno d'Italia) è accompagnata da innumerevoli discussioni circa i contenuti e la misura di autonomia da conferirsi agli atenei.

Non è il caso, tuttavia, di ripercorrere in questa sede tali vicende: si rinvia ad una recente ed esauriente sintesi di Palma (1983).

Con l'avvento dello Stato repubblicano, furono – come è noto – emanati immediatamente decreti luogotenenziali rivolti a cancellare le discriminazioni verso i professori universitari perpetrate dal regime fascista (decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264), ripristinare il Consiglio superiore della pubblica istruzione (decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264), abrogare i poteri autoritari attribuiti al Ministro, ripristinare le potestà autonome dei consigli di facoltà e dettare nuove norme per le commissioni di concorso (decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238).

In definitiva si trattava di norme urgenti che restituivano all'università parte dell'autonomia preesistente alla involuzione fascista, ma non intaccavano il modello centralistico e fortemente dirigista, instaurato e gradatamente rafforzatosi nello Stato piemontese e poi italiano dopo la legge 31 luglio 1862, n. 719 (cosiddetta legge Matteucci), cui anche le più liberali norme della riforma Gentile (regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102) non avevano posto riparo.

L'analisi degli anni 1944-1947 e dei lavori preparatori della Costituzione ha portato gran parte degli esegeti a concludere che poca attenzione fu rivolta ai problemi dell'autonomia universitaria, altri invece a sostenere l'intenzione dei Costituenti di riconoscere nel testo della Costituzione quel tanto di autonomia di cui già l'università godeva, e a confermare l'effetto dell'abrogazione delle norme fasciste di recente avvenuta.

Prescindendo dall'esercitarsi in una ulteriore analisi, non si può negare che i Costituenti dettarono princìpi solenni nella formulazione, ma generali, anche se deve affermarsi che, in taluni interventi, non mancò la percezione di alcuni contenuti dell'autonomia da attribuire alle università.

Si può condividere, in definitiva, l'opinione di chi afferma che il legislatore costituente avrebbe mancato una occasione propizia, poichè avrebbe potuto dare un diverso e ben maggiore risalto a quelli che nel nostro Paese costituiscono da sempre i principali centri di creazione della cultura e di promozione della ricerca scientifica (Martino, 1956).

In ogni caso, sembra evidente che il legislatore abbia voluto includere il «caso università» nella cornice della pubblica istruzione –

oggetto appunto degli articoli 33 e 34 della Costituzione – considerandolo nell'ambito cioè di una più ampia ed unitaria organizzazione del sistema scolastico; ma in questo rapporto fra istituzioni e scuola, viene affermata la singolarità dell'università, cui è riconosciuto il «diritto» a darsi ordinamenti autonomi, pur riservandosi la legge di fissarne i «limiti».

Chiudendo questo breve *excursus* sulla genesi e il significato dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, sembra possibile concludere che questo comma fa parte di quelle norme costituzionali che non hanno dato luogo ad una evoluzione significativa dell'ordinamento in precedenza vigente, nonostante la «potenzialità» contenuta nell'affermazione di principio.

Al momento attuale, l'autonomia universitaria viene – di fatto – identificata con quel grado di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare attribuita alle università e agli istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1529), salvo pochi e marginali ritocchi.

La riflessione, per il legislatore attuale che debba interpretare le nuove esigenze dell'autonomia, si sposta a considerare l'ultimo inciso: «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», per verificare quali siano questi limiti, se sia opportuno modificarli ed in quale misura.

Anzitutto, va sottolineato il valore «forte» da attribuirsi all'autonomia riconosciuta all'università. È stato giustamente argomentato che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, va letto in correlazione con l'ultima frase dell'articolo 5, che statuisce: «La Repubblica adegua i princìpi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia». È in questo contesto – dunque – che va collocata anche l'autonomia universitaria (Benvenuti, 1980), che ne esce rafforzata. Secondo la maggior parte degli esegeti, l'università è definita come «ente autonomo» il quale esercita la funzione dell'istruzione in una posizione diversa rispetto agli altri livelli della scuola, in quanto soggetto che possiede un ordinamento autonomo. Questo riconoscimento dovrebbe chiudere l'annosa *querelle* fra i sostenitori (peraltro di numero sempre più esiguo) dell'università come «organo decentrato dello Stato» ed i sostenitori dell'università come ente veramente autonomo, al quale sono riconosciute dallo Stato capacità di esercitare, in maniera sia pure decentrata, funzioni istituzionali utili all'intera comunità e che lo Stato assume come proprie, limitandosi ad iscriverle in una cornice di compatibilità con altri princìpi costituzionali.

Se si accetta questo presupposto, le ripercussioni sugli assetti statutari ed organizzativi sono evidenti.

Se è vero che la potestà di «darsi ordinamenti autonomi» deve essere esercitata nei limiti stabiliti dalla legge, è anche vero che ciò non dovrebbe essere meramente ripetitivo di contenuti legislativi e regolamentari minuziosamente dettagliati, chè altrimenti si lascerebbe ai soggetti titolari dell'autonomia «solo il potere formale di rendere operanti quei contenuti nei confronti di una singola comunità» (Lojodice e Pecorella). L'autonomia universitaria, quindi, può essere intesa come la potestà di darsi un proprio ordinamento giuridico nel quadro di una legislazione statuale che esprima comunque un «decentramento di regolazione normativa» (Zangara) ma che non comporti vanificazione o lesione della sfera predeterminata dell'autonomia.

Così definita l'autonomia universitaria *sub specie* di autonomia statutaria e – successivamente – regolamentare, occorre riconoscere, secondo Mastropasqua (1980), che quanto allo statuto, il vigente testo unico delle norme sull'istruzione superiore attribuisce all'università una semplice facoltà di proposta, in quanto l'emanazione dello statuto è sottratta all'università e si configura piuttosto come potestà governativa (Barettoni-Arleri). Per cui, se da un lato la norma costituzionale non può non essere intesa nel senso di attribuire all'università la predetta potestà statutaria, dall'altro la previsione espressa del diritto positivo dimostra come, allo stato attuale, l'esercizio di tale potestà sia di fatto precluso alle istituzioni universitarie; e come la medesima potestà coincida – in definitiva – con la mera «autonomia didattica» prevista dall'articolo 1 del citato testo unico sull'istruzione superiore (Sandulli). È del pari evidente come la stessa potestà regolamentare delle universi-

tà appaia circoscritta e limitata alla disciplina dell'attività degli uffici e non anche a quella degli organi, dal momento che quest'ultima risulta pressochè assorbita nel citato testo unico sull'istruzione superiore e nel regolamento generale universitario (Barettoni-Arleri).

Di fondamentale importanza è l'attribuzione di una autonoma capacità finanziaria.

Ricorda Benvenuti: «È ovvio, infatti, che a nulla serve avere la disponibilità dei poteri, il diritto di un ordinamento autonomo, se questo diritto non possa essere autonomamente esercitato ed è ovvio anche che la mancanza di autonomia finanziaria vincola l'esercizio di quel diritto».

Negli scorsi decenni sono state incontrate, peraltro, notevoli resistenze nel concedere maggiore autonomia finanziaria e di gestione alle università.

È pur vero che le università non hanno la possibilità di presentarsi come enti economici, e godere di un completo autofinanziamento.

Ma è vero, altresì, che le università, proprio per la funzione pubblica che sono chiamate ad esercitare, rappresentano un caso d'investimento di risorse la cui produzione di ricchezza è «necessariamente indiretta» (Benvenuti, 1980) e al reperimento delle quali – data l'entità di esse – è necessariamente chiamato lo Stato.

Orbene, ciò non giustifica che il principio dell'autonomia debba essere mortificato.

Il riconoscimento della personalità giuridica alle università statali, secondo la formula «persona giuridica pubblica-organo dello Stato» ha dato luogo alla tesi che «l'autonomia di cui tali organismi godono nei diversi settori per riflesso della qualità di persone giuridiche non elimina la loro posizione di organi del più vasto e complesso apparato amministrativo statale» (Correale), con riflessi evidenti anche nella gestione delle risorse. Da tale riconoscimento consegue che le università statali, in quanto persone giuridiche, siano fornite di autonomia contabile, atteso che questo particolare tipo di autonomia è una caratteristica propria degli enti pubblici, territoriali o istituzionali.

Ma il punto delicato sta nel modo di intendere questa autonomia.

A questo proposito occorre distinguere l'autonomia contabile dall'autonomia normativa in materia contabile. La prima è comunemente intesa come capacità di autoimputazione dell'entrata e della spesa, cioè come «potere di predisporre e deliberare in via definitiva il proprio bilancio, sottratto, per giunta, ad ogni approvazione, ma solo sottoposto all'obbligo della comunicazione all'autorità di vigilanza» (Barettoni-Arleri); la seconda, invece, consiste nella potestà di disciplinare con norme proprie la struttura del proprio bilancio e della propria contabilità. Ora, se da un lato si ammette comunemente che le università siano dotate di autonomia contabile, dall'altro si esclude – pur con differenti motivazioni – che, allo stato della vigente legislazione, esse possano considerarsi titolari della potestà di dettare norme in materia contabile. Sembra, perciò, da condividere l'opinione secondo cui, in materia di ordinamento della propria contabilità ciascuna università sia attualmente sottoposta ad una situazione di eteronomia, per essere vincolata ad una normativa imposta dallo Stato, sia nella struttura di bilancio che nelle procedure per la gestione della propria amministrazione contabile.

Viene da ogni parte messo in evidenza quali inconvenienti determina questa impostazione, che è assolutamente il caso di rimuovere precisando nuove norme di autonomia finanziaria e contabile in occasione dell'esame di questo disegno di legge.

Per terminare questo sia pure rapido esame, si deve affermare che non meno limitata si rivela, alla luce della vigente legislazione, l'autonomia universitaria in relazione all'ordinamento, sia per quel che riguarda i poteri che i modelli di organizzazione vera e propria delle strutture. Le leggi determinano minuziosamente l'organizzazione nel senso dell'uniformità, sul piano generale, specificando organi, attribuzioni e funzioni, cosicchè l'autonomia, sotto tale aspetto, si limita ad una sfera ben ristretta del funzionamento amministrativo, contabile e interno (Sandulli).

Sembra sostenibile l'opinione che il potere di darsi ordinamenti più variegati rispetto a quelli previsti dalle attuali normative discenda dallo stesso principio – costituzionalmente

garantito – della libertà della scienza, da cui deriva la stessa libertà dell'insegnamento.

Tali libertà, per essere reali, debbono presupporre la possibilità degli interessati di organizzare autonomamente la stessa struttura accademica, di ricerca e di didattica, nel modo più confacente a raggiungere gli obiettivi propri dell'università, e cioè la promozione della cultura in senso lato.

Questa opinione, ovviamente, contrasta con quella che attribuisce all'università natura di organo statale soggettivato, dotato peraltro di poteri configurabili solo come «autonomia tecnica» (Sepe, Correale).

Peraltro il legislatore del 1980 – avviando la sperimentazione organizzativa e didattica – ha compiuto già un passo avanti verso il ripensamento dei modelli organizzativi. Non si è pronunciato, invece, sull'abbandono del modello nazionale uniforme, a favore di una flessibilità sede per sede, e facoltà per facoltà.

Sempre di più la «sperimentazione» ha messo in evidenza le esigenze specifiche delle varie facoltà, cui dovrebbero corrispondere modelli organizzativi appropriati.

È evidente, tuttavia, che dovrà conseguirsi un ragionevole contemperamento delle varie esigenze nell'organizzazione delle strutture didattiche. Queste sono più rigide là dove gli studi sono finalizzati al conseguimento di titoli accademici che danno accesso ad esami di Stato per l'esercizio di ben definite professioni, o sono direttamente abilitanti.

Maggiore flessibilità è proponibile, invece, per le strutture di ricerca.

Infine, va sottolineato (seguendo Palma) che «la Costituzione non attribuisce una autonomia statutaria all'università, quale istituzione unitaria, bensì alle singole università, perchè ciascuna possa esprimere una propria identità e qualificarsi con un proprio ordinamento». Se quindi è vero che il carattere dell'autonomia universitaria è quello di autonomia collettiva, è altrettanto vero che ciascuna università si pone come struttura giuridicamente formale non già dell'intero ceto culturale ma semmai soltanto del gruppo di individui legati ad essa da un rapporto stabile, anche se variamente qualificabile. È, perciò, con riferimento alla singola università che va verificata la configurabilità di istituzione espressiva di una collettività omogenea interessata alla cultura.

Ognuna delle componenti di tale collettività (docenti, studenti, amministrativi, tecnici, eccetera) – ancorchè esprima interessi particolari – partecipa comunque alla realizzazione dei fini istituzionali della propria università e in questo senso si motiva la partecipazione alla redazione degli statuti e agli organi di governo dell'ateneo. È pur vero che, fra le varie componenti, esistono posizioni diverse in relazione ai compiti istituzionali a ciascuna affidate, alle esperienze e responsabilità, e questi aspetti non possono essere trascurati.

In tale logica si deve riconoscere alle università non solamente una soggettività giuridica, bensì «il diritto di fissare, nei limiti stabiliti con legge della Repubblica, la struttura interna e le procedure per lo svolgimento della propria attività e, soprattutto, di determinare autonomamente i contenuti della stessa. Il che è quanto dire che nel disegno costituzionale le università si configurano come ordinamento giuridici originari» (Palma, 1980).

In questo contesto si iscrive anche il problema del «coordinamento» fra atenei, che – appunto – deve rimanere tale e non può configurarsi in termini lesivi dell'autonomia (statutaria e regolamentare) del singolo ateneo.

E per terminare va ricordato che la riserva di legge inserita nell'ultimo comma dell'articolo 33 non deve essere considerata antitetica al principio di autonomia, bensì espressione del fatto che – a differenza della sovranità propria dello Stato – i limiti sono connaturati allo stesso concetto di autonomia.

Concludendo, risulta evidente come il «diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» affermato dalla norma costituzionale attualmente si identifica con «l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare» sostanzialmente nelle forme previste dall'articolo 1 del testo unico citato. Se si considera l'ambito notevolmente ridotto in cui si esprime tuttora tale autonomia, anche per effetto della prassi regolamentare stratificatasi nel corso dei passati decenni, e si tengono presenti le considerazioni della dottrina più sopra riportate, si può affermare con tranquillità che il concepire l'autonomia nei limiti

dell'articolo 1 del testo unico delle norme sull'istruzione superiore non consente – oggi – quella libera espansione della vita e delle iniziative universitarie che i tempi ormai richiedono e che gli stessi propositi del Governo sollecitano.

Il legislatore, oggi, sembra chiamato ad una revisione dell'assetto da conferire ai vari aspetti dell'autonomia, operando con la saggezza e la gradualità necessarie, ma non solo evitando di decostituzionalizzare la tutela del principio di autonomia attraverso una legge ordinaria, bensì promuovendone la più aperta espressione.

3.2. – *L'autonomia dell'università nel testo delle Commissioni riunite*

Con le precisazioni innanzi espresse, si ritiene che, nella sostanza, le norme facenti parte del titolo II del disegno di legge in esame rappresentino un'equilibrata e moderna interpretazione dell'autonomia universitaria e predispongano le direttive per una futura, più analitica regolamentazione della materia.

Si trattava di contemperare, con i principi esposti alcuni dati di fatto:

1) la finanza delle università è sostanzialmente derivata da quella dello Stato;

2) lo stato giuridico del personale universitario è regolato in maniera uniforme da una normativa statale;

3) occorre contemperare l'autonomia statutaria con il potere, riconosciuto alle università dall'ordinamento, di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Si può ritenere che, pur in questa «cornice», al momento non modificabile, siano state elaborate norme di autonomia più aperte, e comunque già di per se stesse precettive e non mere indicazioni di principio, o di delega legislativa.

Nel merito del testo elaborato dal Comitato, ed approvato con modifiche dalle Commissioni, pur rinviando per un'analisi dettagliata all'esame dei singoli articoli, si segnalano come rilevanti i seguenti aspetti.

Il riconoscimento esplicito, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle università, fornite di personalità giuridica: l'autonomia si esplicita attraverso ordinamenti propri, espressi da statuti e regolamenti.

Fonte primaria dell'ordinamento è lo statuto, cui i regolamenti debbono conformarsi. Lo statuto determina alcune materie, ne definisce e disciplina altre. È assicurato dagli statuti il rispetto dei principi di libertà didattica e di libertà di ricerca dei docenti ricercatori secondo le rispettive norme dello stato giuridico, che non vengono in alcun modo modificate dal disegno di legge in esame.

In funzione dell'osservanza di questi principi, le università provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

Sotto il profilo dell'autonomia didattica, il limite posto agli statuti (e di conseguenza all'organizzazione e ai docenti) è quello del rispetto degli ordinamenti didattici universitari. Si ricorda, infatti, che il limite generale all'autonomia è rappresentato dal valore legale del titolo di studio, per cui la Repubblica ha il dovere di dettare le norme generali per finalizzare gli insegnamenti a determinati tipi o livelli di cultura. Sotto questo aspetto, l'autonomia statutaria deve, perciò, essere intesa come un «trasferimento di capacità e non di competenza» (Buonocore, 1986).

La successiva legge di attuazione dell'autonomia fisserà i limiti e le procedure per la deliberazione degli statuti; il problema, comunque, va anche visto in correlazione alle norme transitorie valide per l'approvazione dello statuto in caso di mancata emanazione della stessa legge entro un anno (vedi articolo 15).

Rilevante il fatto che al Ministro spetti solamente il controllo di legittimità sugli statuti e regolamenti ai fini dell'esecutività, esercitando tale facoltà attraverso richiesta motivata di riesame.

Norme direttamente precettive sono predisposte per l'autonomia finanziaria e contabile, definendosi le voci delle entrate delle università, le modalità di iscrizione in distinti e individuati capitoli dello stato di previsione del Ministero riguardante le università (l'iscrizio-

ne avviene in tre distinti capitoli: personale; funzionamento, investimenti ed edilizia; ricerca scientifica); le modalità di riutilizzo delle somme non impegnate dai singoli atenei nell'esercizio finanziario successivo; la facoltà di adozione di un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga all'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici (regolamento di cui vengono indicati i contenuti e le modalità di emanazione).

Il regolamento indica i centri di spesa e disciplina i criteri della gestione. Altre norme riguardano la disciplina dei mutui. Al Ministero è riservata l'emanazione di criteri con i quali sia possibile procedere ad una omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

Resta poi inteso che, fino a quando ogni singola università non avrà adottato il proprio regolamento di amministrazione, ad essa continueranno ad applicarsi le norme vigenti.

Nel complesso sembra di dover sottolineare l'indubbio maggiore spazio di autonomia che le università verrebbero ad acquisire con la nuova disciplina sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e contabile; ma anche di avvertire che il pur necessario richiamo ai princìpi dell'autonomia didattica, scientifica e organizzativa – con la riaffermazione dei princìpi della libertà di insegnamento e di ricerca – è solo l'avvio alla discussione sulla piena attuazione legislativa di tali princìpi, che avverrà in un secondo momento, quando il Ministero sarà già formalmente costituito.

Rilevano, nell'argomento, anche le proposte di riforma degli ordinamenti didattici (attualmente in discussione presso la Camera dei deputati) e le proposte che verranno presentate con il piano quadriennale di sviluppo dell'università.

In ogni caso, non si tratta di una «proposta di privatizzazione» delle università – come paventato da taluno – ma se mai di responsabilizzare pienamente ogni ateneo: questo fatto, sia pure gradatamente, dovrebbe portare l'università italiana a valorizzare maggiormente gli elementi di differenziazione fra le varie sedi e le diverse strutture, piuttosto che gli elementi di uniformità, oggi prevalenti.

È, dunque, un modello di «autonomia controllata» (secondo l'espressione di Buonocore, 1986).

3.3. – *L'autonomia degli enti di ricerca*

Si è già richiamata l'opportunità di una riforma dell'apparato generale degli enti di ricerca.

Il dibattito ha interessato particolarmente il CNR, ma ha investito anche enti che offrono sostegno settoriale ad azioni di ricerca-servizio, e soprattutto ha investito lo stato giuridico del personale.

Da più parti è stata prospettata l'opportunità di predisporre una legge-quadro per l'insieme degli enti pubblici di ricerca, la cui disciplina è in molti casi invecchiata e da rivedere per garantire, oltre ad una utile pluralità dell'ordinamento, ruoli effettivi a ciascun ente e la compatibilità giuridico-normativa negli aspetti essenziali fra un ente e l'altro, e per omogeneizzare infine lo *status* giuridico ed economico del personale che opera presso tali enti. Si è iniziato a perseguire questo obiettivo con il recente accordo sindacale relativo al comparto della ricerca (decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568).

La proposta di istituire il Ministero ha messo in movimento, come apparirà evidente, anche il processo di riforma dei maggiori enti di ricerca.

L'esigenza di porre mano ad una organica riforma del CNR è ormai largamente condivisa da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, alcune delle quali hanno messo a punto propri progetti.

Della necessità di una riforma di più ampio respiro si è ripetutamente fatto in più occasioni interprete il Parlamento (da ultimo in coincidenza del varo della legge 8 luglio 1986, n. 360, che disciplina su basi nuove, in vista della riforma, i comitati di consulenza del CNR, con l'approvazione di ordini del giorno presentati dall'opposizione di sinistra ma accettati dal Governo, e votati da una larghissima maggioranza). Nella bozza di riforma predisposta nella IX legislatura, l'ordinamento del CNR è stato impostato sul netto superamento, sotto il profilo giuridico, della situazione attuale, che vede il CNR inserito – in virtù della legge 20 marzo 1975, n. 70 – nel parastato. Nonostante le difficoltà create da questa collocazio-

ne, il CNR ha sviluppato negli scorsi anni e mantiene tuttora grandi potenzialità di ricerca sia per le sue rilevanti dimensioni quantitative (assorbe infatti il 20 per cento dei fondi pubblici per la ricerca e dispone di oltre 6.000 dipendenti, tra ricercatori, tecnici e amministrativi, quasi sempre di buono o ottimo livello), ma ancora di più per i compiti istituzionali, che rimangono validi, di essenziale raccordo della comunità scientifica con l'università, il sistema produttivo, i servizi pubblici, cui opportunamente si accompagna la gestione diretta di progetti di ricerca e di attività di promozione e di finanziamento.

La peculiarità del CNR sta in questa sua dimensione operativa, che può apparire complessa e da semplificare solo a chi non tenga sufficiente conto delle caratteristiche specifiche del mondo scientifico e accademico e delle attività di ricerca. Nel progetto di riforma elaborato nella IX legislatura, il modello di riordinamento del CNR prevedeva che nell'ambito dei princìpi essenziali stabiliti dalla legge, l'organizzazione dell'ente, le sue procedure, le forme di controllo dei suoi atti e il rapporto di impiego venissero definiti da autonomi atti dei suoi organi e, per le materie di ambito sindacale, dalla contrattazione fra l'ente e le organizzazioni sindacali, tenuto conto dell'esigenza di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi dell'intero comparto del personale di ricerca. In questo quadro di maggiore snellezza operativa si prevedeva anche la possibilità di partecipazione dell'ente a società o consorzi per particolari progetti, e inoltre, per determinate attività, la possibilità per il CNR di reperire sul mercato parte delle proprie risorse. Questa caratteristica dell'ente veniva peraltro accompagnata dalle dovute garanzie sotto forma di una specifica autorizzazione ministeriale (vigilanza del Ministro per la ricerca), poichè questi strumenti, se si giustificano per l'elasticità che comportano, non possono non prevedere l'ossequio a interessi generali e l'assunzione di una responsabilità ultima di tipo politico.

In ogni caso erano attribuite (e meglio specificate rispetto alla situazione oggi esistente) le finalità istituzionali, di promozione e sviluppo delle conoscenze e delle capacità scientifiche e tecnologiche al fine del progresso civile, economico e sociale del paese, nonchè di partecipazione a processi di programmazione nazionale e internazionale della ricerca. Infine venivano dettate norme di revisione dello stato giuridico del personale.

Ciò premesso, nel disegno di legge n. 413 non vi era alcuna indicazione relativa al CNR. Si proponeva solo che il CNR transitasse dalla competenza della Presidenza e del Presidente del Consiglio dei ministri a quella del nuovo Ministero, il quale si assume anche l'onere della predisposizione e della presentazione al CIPE della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, della cui stesura fino ad oggi è stato incaricato il presidente del CNR.

Di fatto, questa disposizione comportava una riforma rispetto ad alcuni dei compiti istituzionali affidati all'ente, i cui riflessi sul quadro istituzionale più generale sono stati attentamente valutati dal Comitato prima e dalle Commissioni riunite poi.

Vanno inoltre chiariti i rapporti fra il nuovo Ministero e la rete dei circa 70 enti pubblici di ricerca (che dispongono di 300 laboratori circa) esistenti nel nostro paese. Nell'insieme, assumono particolare interesse ai fini della presente analisi 52 enti, che costituiscono il «comparto» della ricerca. Dal dibattito d'opinione, dalle audizioni informali e dalla stessa discussione generale che si ebbe in sede di Commissioni riunite, apparve subito evidente che - fatta eccezione per programmi di lavoro in comune fra il nuovo Ministero e il Ministero referente, da decidersi volta a volta o attraverso una più compiuta programmazione - gran parte di questi enti avrebbe continuato ad operare sotto la diretta vigilanza del proprio Ministero.

Apparve altresì evidente alle Commissioni che sarebbe stato opportuno approfondire anzitutto la natura di questi enti, anche in vista del fatto che il testo originario prevedeva all'articolo 4, comma 2, l'impegno del Governo a presentare al Parlamento apposito disegno di legge entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, concernente anche l'autonomia degli enti di ricerca. Si riproponeva all'attenzione delle Commissioni quanto già è stato ampiamente trattato a proposito della autonomia delle università: e cioè quali elementi indicativi introdurre, nel

testo del disegno di legge n. 413 in esame, per orientare sin da ora la più compiuta futura proposta legislativa.

Si è – a maggioranza – ritenuto che la pluralità degli enti sia difficilmente riconducibile ad unità, troppo diverse essendo le caratteristiche, la dimensione, la finalizzazione di essi, l'origine e gli statuti.

Non vi è dubbio che gran parte degli enti di ricerca operano per problemi e cioè sono destinati allo studio e alla soluzione di particolari problemi di interesse nazionale che lo Stato loro affida.

Ciò non significa che nella loro modalità di operare, non debbano essere adottate metodologie tipiche della comunità scientifica, anche sotto il profilo della gestione.

In linea di principio, dunque, possono essere sviluppati contenuti più ampi di autonomia rispetto a quella oggi esistente, anche sotto il profilo dell'organizzazione interna dei bilanci e della contabilità.

Il dibattito nelle Commissioni riunite ha posto in evidenza che i princìpi generali della Costituzione e quelli specifici per il settore della ricerca scientifica e tecnologica (articoli 9 e 33) legittimano modelli più avanzati di autonomia rispetto a quella attualmente riservata a molti enti. Di conseguenza, non può ignorarsi quanto deriva dalla lettura congiunta di tali articoli, sia quando all'articolo 9 si afferma che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», sia quando all'articolo 33 si riconosce ad alcune categorie di istituzioni che operano nel campo della cultura, della scienza e delle arti una ampia autonomia nello svolgimento della propria attività.

Da questa considerazione è nata la convinzione che l'autonomia che l'articolo 33 della Costituzione garantisce in modo chiaro e solenne alle università, alle accademie ed agli istituti di alta cultura possa estendersi – in determinate circostanze – anche alle istituzioni scientifiche. Si è affermata l'opinione che questa categoria (al di là della consistenza esigua che presentava nel 1947), possa ricomprendere oggi almeno alcuni degli enti di ricerca, le cui finalità istituzionali perseguono essenzialmente lo sviluppo della scienza, e che rappresentano nel settore della cultura scientifica il riferimento più alto.

Il Comitato ristretto ha di conseguenza ritenuto opportuno riconoscere una particolare qualificazione al CNR, all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), agli Osservatori astronomici, geofisici e vesuviano e – come norma generale – agli enti ed istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attribuendo loro una più ampia autonomia sotto l'aspetto scientifico, organizzativo, finanziario e contabile. In tal senso si muove il richiamo all'articolo 33 della Costituzione che il Comitato ha proposto nell'articolo 8, dal quale deriva una più ampia potestà ordinamentale mediante propri regolamenti, pur nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dei singoli enti.

Se per CNR, INFN, Osservatori astronomici, geofisici e vesuviano, la qualificazione di ente di ricerca a carattere non strumentale non è dubbia, ed è perciò espressamente riconosciuta dalla legge, si poneva tuttavia il problema di identificare con certezza gli altri enti ai quali estendere la medesima qualificazione, ed applicare conseguentemente le norme dell'articolo 8.

Inizialmente era emerso l'orientamento a individuare analiticamente tali enti nella stessa legge, in una apposita tabella; ma il timore che da questa ricognizione potessero sorgere discussioni non di poco rilievo circa l'inserimento di questo o quell'ente, tali da rallentare l'*iter* del disegno di legge, ha fatto prevalere nel Comitato ristretto l'avviso di rinviare a un successivo decreto del Presidente della Repubblica la identificazione stessa.

In ogni caso, sono stabiliti nell'articolo 8 criteri per l'individuazione degli enti, e per avviarne l'eventuale riordinamento delle strutture di ricerca e di servizio (anche per quanto riguarda i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione) su linee compatibili con il conferimento di autonomia. Si può concludere che le norme proposte rappresentano un valido «telaio», sul quale condurre una tessitura che è rinviata tuttavia ad un secondo tempo.

3.4. – *Le rappresentanze della comunità scientifica*

Una questione sulla quale il Comitato ristretto si è a lungo soffermato riguarda il ruolo da

attribuire alla comunità scientifica nel suo complesso, nel momento in cui da un lato si richiede un maggiore impegno per lo sviluppo del Paese, e dall'altro si istituisce un Ministero che deve coordinare fra loro una serie di autonomie ben definite (singole università e singoli enti di ricerca).

Il Comitato ha ritenuto che rispetto al testo originale dovesse essere rafforzato il ruolo della comunità scientifica, che non è oggetto di governo da parte del Ministero, ma in qualche modo protagonista e «ragione» di un apparato ministeriale organizzato a suo sostegno.

Tuttavia, è innegabile che il Comitato ristretto abbia trovato notevoli difficoltà a ridefinire compiutamente le funzioni spettanti, a vari livelli, agli organi rappresentativi della comunità scientifica, alcuni dei quali già esistenti ed operanti da tempo.

Come verrà meglio precisato in seguito, il Comitato ristretto si è trovato sostanzialmente concorde nel trasferire a livello di un Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia l'alta rappresentanza delle comunità scientifiche, con compiti consultivi per il Ministro e per il Governo sulle linee generali e «strategiche» di sviluppo della ricerca nazionale, da impegnare su grandi obiettivi con il concorso di risorse pubbliche e private.

Rimaneva il problema di definire il ruolo da assegnare agli organi collegiali preesistenti, che forniscono consulenza al Ministro della pubblica istruzione.

Si è deciso di mantenere a tali organi (CUN, Consiglio nazionale geofisico, Consiglio per le ricerche astronomiche) il ruolo di organi del nuovo Ministero, idonei piuttosto a fornire opera di consulenza (obbligatoria o meno) sulla gestione dei singoli settori, rinviando peraltro alla futura legge sulle autonomie una più approfondita definizione del loro ruolo. In particolare il CUN, quale organo elettivo della rappresentanza universitaria, dovrà concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione e aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato delle università.

Si è avviata, pertanto, anche la più volte ipotizzata (e da molti auspicata) riforma del CUN.

Nel dibattito si è affermata, altresì, l'opportunità di procedere, a tempo breve, a realizzare una più ampia e diversa rappresentanza degli astronomi e degli astrofisici nel relativo Consiglio.

A questi organismi deve affiancarsi altresì l'opera dei comitati consultivi del CNR, per le competenze attualmente loro assegnate, in ragione della recente, già citata legge n. 360 del 1986.

Appare indubbia, già a prima vista, la complessità della materia e il pericolo che medesime funzioni vengano esercitate da organismi diversi, oppure che organismi diversi interferiscano a livelli di competenze diverse, penalizzando la speditezza delle procedure e delle decisioni (o, all'opposto, paradossalmente producendo una esaltazione della discrezionalità dell'Amministrazione).

Lo sforzo del Comitato e poi delle Commissioni è stato prevalentemente rivolto alla definizione dei rapporti fra Consiglio della scienza e tecnologia e Amministrazione (Governo-Ministro), e alla ricerca di una formula di composizione del Consiglio che fosse realmente rappresentativa della intera comunità scientifica, salvaguardando non solo la libera espressione del singolo elettore, ma anche un'opportuna rappresentanza «istituzionale» degli interessi delle università e degli enti.

La nomina di un'aliquota dei membri del Consiglio è – peraltro – giustamente riservata alla discrezionalità del Ministro.

Molti sforzi, inoltre, sono stati condotti per definire modalità di elezione agibili nel concreto, tenuto conto dell'ampiezza ormai raggiunta dal corpo elettorale e della sua distribuzione, quanto mai frazionata.

La soluzione finale risente, indubbiamente, di queste difficoltà, ma può essere considerata un punto di incontro, nelle circostanze attuali, che consente da un lato la sollecita istituzione del Consiglio, dall'altro la definizione più matura delle competenze degli organi di rappresentanza dei vari settori interni al Ministero e anche la sintonizzazione dei tempi e dei regolamenti elettorali.

Connessa al problema che stiamo esaminando è anche la *vexata quaestio* della rappresentatività dei rettori (e della Conferenza permanente da loro costituita, attualmente mera

associazione di diritto privato) nella tutela di interessi sia del singolo ateneo, che dell'insieme degli atenei.

In talune materie, il Comitato, e poi le Commissioni riunite, sebbene con voto non unanime, hanno ritenuto opportuno prevedere un parere dei rettori espresso collegialmente, tramite la Conferenza.

Evidentemente questa forma di collegialità dei rettori andrà ulteriormente precisata e raccordata con la più ampia discussione sulla rappresentanza universitaria. Rimane il fatto che il rettore, eletto da tutte le componenti operanti nell'ateneo, è la figura più idonea a interpretare esigenze locali (o territoriali) sia del singolo ateneo, che – insieme ai colleghi – dell'insieme degli atenei.

Questo ruolo, fra l'altro, è stato riconosciuto dalla decisione della Corte dei conti, I Sezione, 2 aprile 1976: «la Conferenza dei rettori, pur essendo allo stato un'associazione di fatto priva di personalità giuridica, deve essere considerata come un momento organizzativo insopprimibile per le finalità di coordinamento che persegue, per l'utilità che ne deriva alle università, per le pubbliche esigenze che soddisfa in relazione ai sempre più difficili gravosi problemi organizzativi e didattici». La decisione ricorda che, «a somiglianza di analoghe iniziative sorte in altri Stati europei nell'immediato dopoguerra», la Conferenza dei rettori, costituita nel 1963 per iniziativa dei rettori delle università italiane (il suo statuto è stato modificato, poi, nel 1964 e da ultimo nel 1972), ha ottenuto dagli organi statali un «tacito riconoscimento», data la partecipazione degli stessi al suo funzionamento che «si è estrinsecata con la concessione anche di contributi in denaro».

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

4.1. – *Origine e funzioni dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

I relatori ritengono doveroso ricordare anzitutto in questa sede l'apporto determinante conferito dal compianto senatore Roberto Ruffilli alla definizione del modello ministeriale, per tanti aspetti nuovo e lontano dalle tradizionali strutture dicasteriali.

Prima di descrivere la struttura del Ministero può essere opportuno richiamare l'origine dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, elencando altresì le principali funzioni svolte attualmente da tale organismo.

La figura del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nasce con il IV gabinetto Fanfani (novembre 1962). Di lì a poco la ricordata legge n. 283 del 1963, inserisce il nuovo Ministro nel Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR), poi divenuto CIPE con la legge n. 48 del 1967. Sono questi gli atti legislativi di avvio di un'esperienza complessa, in quanto negli anni successivi sul Ministro sono venute a ricadere funzioni tra le più diverse: a titolo esemplificativo, si può ricordare che nel 1969 è stato delegato a presiedere il Comitato interministeriale per le attività spaziali; quindi, in forza di successivi provvedimenti, abilitato a intervenire nella definizione dell'organizzazione del Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei, nella definizione dei programmi di ricerca del CNEN e dell'ENEA, nella nomina di un rappresentante del CNR entro la Commissione incaricata della salvaguardia di Venezia (1973), nella vigilanza sui programmi spaziali Sirio e San Marco, nel coordinamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, e poi ancora nell'automazione delle poste, la pesca marittima, la costruzione e propulsione navale, le agevolazioni finanziarie a centri di ricerca, e la salvaguardia di Venezia.

Varie, dunque, sono le competenze a lui affidate che investono i settori più disparati. Il nucleo forte delle sue competenze attiene però ai rapporti con gli organismi di ricerca, e in particolare con il CNR. A partire dal 1979, infatti, il Ministro è stato stabilmente delegato a esercitare le funzioni di direzione e di vigilanza spettanti al Presidente del Consiglio nei confronti dell'importante istituzione scientifica.

Cercando di riassumere, senza pretesa di completezza, le funzioni del Ministro, occorre dunque ricordare che alcune sono a lui delegate dal Presidente del Consiglio, altre

invece gli sono direttamente conferite dalla legge.

Le funzioni delegate, nel Governo attualmente in carica, sono le seguenti:

il coordinamento generale delle iniziative nazionali inerenti alla ricerca scientifica e tecnologica;

la vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche;

l'assunzione delle iniziative, anche legislative, in materia di organizzazione centrale della ricerca, nonchè di riforma degli enti di ricerca, anche per ciò che concerne lo stato giuridico ed economico del personale scientifico, tecnico ed amministrativo addetto;

la formulazione delle proposte di indirizzo politico dell'attività di ricerca;

il coordinamento della presenza italiana negli organismi internazionali e comunitari in materia di ricerca scientifica;

il coordinamento dei rapporti, previa intesa con il Ministro degli affari esteri, con gli organismi scientifici comunitari ed internazionali ai fini della più qualificata partecipazione italiana alle attività di ricerca;

la partecipazione ai Consigli dei Ministri della ricerca della CEE e alle riunioni internazionali a livello governativo, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri.

Le funzioni invece attribuite al Ministro per legge sono, in ordine ragionato e di importanza:

1) in tema di progetti di ricerca applicata definiti autonomamente dalle industrie (fondo per la ricerca applicata IMI), il Ministro decide l'ammissione alle agevolazioni, su proposta del comitato tecnico scientifico e sulla base del giudizio complessivo espresso dall'IMI circa la validità tecnico-economica del progetto (legge 17 febbraio 1982, n. 46);

2) programmi nazionali di ricerca. Il Ministro definisce i programmi rispondenti alle principali necessità del Paese, li sottopone all'approvazione del CIPI, predispone il relativo bando, istruisce le proposte pervenute, sceglie il soggetto al quale affidare la ricerca, dà mandato all'IMI di stipulare il contratto;

3) cura il finanziamento agevolato delle attività di ricerca industriali previste nei programmi EUREKA (legge 13 febbraio 1987, n. 22);

4) il Ministro provvede alla predisposizione dell'Albo dei laboratori nazionali autorizzati a svolgere le ricerche di carattere applicativo commissionate da piccole e medie imprese;

5) il Ministro può finanziare le iniziative di trasferimento tecnologico predisposte da piccole e medie imprese;

6) partecipa al CIPI in occasione della approvazione dei progetti presentati a valere sul fondo del Ministero dell'industria per l'innovazione tecnologica, ed è rappresentato con due membri nel comitato di valutazione dei progetti, operante presso lo stesso Ministero;

7) ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività spaziali da sottoporre all'approvazione del CIPE (Piano spaziale nazionale e partecipazione alle attività dell'ESA);

8) partecipa con propri rappresentanti ai Comitati dell'ESA, definisce i programmi e ne assegna i finanziamenti;

9) esercita la vigilanza sull'Istituto nazionale di fisica nucleare e sull'Area di ricerca di Trieste;

10) propone al CIPE l'approvazione dei progetti finalizzati predisposti dal CNR su sua indicazione. Successivamente cura, attraverso una propria commissione, la rispondenza dei risultati dei progetti agli obiettivi prefissati;

11) partecipa al Consiglio dei ministri della ricerca della CEE per l'approvazione del Programma COST, definito dagli organi comunitari;

12) riceve, insieme al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le domande di agevolazione finanziaria per i consorzi di ricerca e per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca nel Mezzogiorno. I singoli interventi sono approvati da un comitato di cui designa alcuni componenti. Partecipa con propri rappresentanti al Comitato tecnico-scientifico che approva i singoli interventi;

13) fa da tramite fra gli enti vigilati (CNR, INFN, Area di Trieste) ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per i programmi di investimento nel campo della ricerca predisposti per il Mezzogiorno dai predetti enti;

14) presiede un comitato tecnico operativo

preposto a valutare e verificare la coerenza dei contratti predisposti dalle Amministrazioni dello Stato.

Inoltre nomina propri rappresentanti nel Comitato per l'edilizia residenziale, nel Consiglio sanitario nazionale, nel Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, nel Consiglio per le ricerche astronomiche, nei comitati relativi ai programmi militari AMX, EH-101, CATRIN, nel comitato tecnico consultivo sui fondi marini, nel comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, nel comitato scientifico del Ministero dell'ambiente.

Il Ministro interviene già ora nella formazione del Piano quadriennale di sviluppo dell'università e nella determinazione del numero di posti di dottorato di ricerca.

Presiede la Commissione per la ricerca sanitaria e biomedica e il Comitato interministeriale per la politica scientifica.

Approva, di concerto con il Ministro del lavoro, i progetti formativi in materia di contratti di formazione e lavoro.

Va poi ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, eleggendo l'università a «sede primaria della ricerca scientifica», affida ai due Ministri della pubblica istruzione e della ricerca scientifica il compito di raccordare l'università e gli enti pubblici di ricerca (articolo 63).

4.2 – *Il modello di Ministero*

È quindi evidente che proprio il progressivo ampliamento delle funzioni via via attribuite al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e al suo ufficio è uno dei motivi che ha indotto a proporre la costituzione di un Dicastero vero e proprio.

Per quanto riguarda le competenze del Ministero della pubblica istruzione (e in particolare della Direzione generale per l'istruzione universitaria) nel settore universitario, va ricordato che, a seguito della emanazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e del successivo decreto delegato (il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), tale Ministero si è trovato ad affrontare non solamente una complessa serie di adempimenti connessi al riassetto della docenza universitaria, ma anche l'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica negli atenei. Inoltre è stata curata l'organizzazione e il potenziamento della rete di nuove università rese statali con la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed adottato il primo Piano quadriennale di sviluppo delle università, significativo strumento di programmazione. Tali attribuzioni, ovviamente, permangono anche in capo al nuovo Ministero, pur nel quadro di una accresciuta autonomia dei singoli atenei.

Le Commissioni riunite si sono immediatamente poste la fondamentale questione di definire il modello più idoneo per ottemperare ai compiti previsti.

Il disegno di legge governativo proponeva il tradizionale modello fondato sulla struttura a direzioni generali e relative divisioni, sezioni, uffici. Fin dall'inizio del dibattito le Commissioni riunite non hanno ritenuto opportuno accogliere questa proposta; conseguentemente una diversa ipotesi è stata sviluppata in Comitato ristretto e perfezionata dalle Commissioni, ed ha condotto ad elaborare l'immagine di un Ministero profondamente nuovo e diverso rispetto al passato.

In ragione della natura non burocratica che si è voluto assegnare ad una azione ministeriale sostanzialmente di sostegno e di promozione della ricerca svolta da soggetti autonomi (università ed enti) è stato disegnato un modello a griglia, cioè fondato su una doppia articolazione per dipartimenti e per servizi: ai primi sono attribuite le attività di esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, mentre i secondi svolgono compiti di supporto per il complesso delle attività attribuite ai dipartimenti.

Il Comitato non ha ritenuto opportuno individuare i singoli dipartimenti e servizi, ma ha preferito limitarsi ad una ricognizione di alcune aree e funzioni, alle quali i medesimi debbono corrispondere, costituendo uno scenario nel quale opererà il regolamento deputato a definire puntualmente l'organizzazione del Ministero.

Si lascia in tal modo un ampio margine di flessibilità organizzativa, in rapporto alla stessa evoluzione nel tempo delle esigenze. L'aver indicato un numero che a taluni è sembrato elevato sia di aree (che dovranno essere coperte dai dipartimenti) sia di funzioni (che

saranno svolte dai servizi) significa unicamente fissare per legge il tetto massimo e non superabile del numero delle strutture ministeriali, ferma tuttavia rimanendo la opportunità di un più rigoroso accorpamento, ove questo sia ritenuto funzionale alle azioni da svolgere.

L'obiettivo di creare una struttura agile e flessibile è stato perseguito anche mediante una decisa e consapevole delegificazione: la legge fissa solo criteri e obiettivi cui la struttura ministeriale deve rispondere, rinviando ad una fonte subordinata la minuta regolamentazione.

Il nuovo Dicastero si apre altresì alla partecipazione di esperti esterni all'Amministrazione statale, perfino nelle funzioni dirigenziali, in una misura che è sembrata sufficiente a garantire l'acquisizione temporanea di competenze particolari e, nello stesso tempo, a rispettare le competenze dirigenziali interne, già maturate fra il personale di ruolo.

È prevista la mobilità del personale dirigenziale, il lavoro in gruppo dei dirigenti (coordinato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale), l'apporto consultivo di appositi gruppi di lavoro e di commissioni di esperti.

Uno dei relatori a lungo ha fatto presente i potenziali pericoli che potrebbero derivare, in tale modello impostato sulla preferenza per la autonomia delle azioni piuttosto che sulla gerarchia delle funzioni, qualora mancasse un punto centrale di coordinamento organizzativo-tecnico indipendente dalle responsabilità politiche del Ministro.

Si è ritenuto, in questo senso, di proporre la figura del segretario generale, già operante in altre organizzazioni ministeriali complesse (ad esempio nel Ministero degli affari esteri e nel Ministero della difesa). Tuttavia nè il Comitato, nè le Commissioni riunite hanno ritenuto opportuno accogliere questa proposta. Si è invece conferita una limitata funzione di coordinamento *inter pares* al direttore del Dipartimento di programmazione e affari generali, la cui istituzione sembra indispensabile.

Concludendo, si può affermare che nel modello delineato dalle Commissioni circola la novità ed è esaltata la opportunità delle scelte funzionali alle esigenze.

Le scelte sono ovviamente rimesse in larga misura alle responsabilità e alla discrezionalità politica del Ministro.

Il regolamento verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e questo consente di contemperare la discrezionalità del Ministro con il controllo del Parlamento.

L'articolazione interna in uffici dei dipartimenti e dei servizi verrà compiuta con atto ministeriale successivo.

4.3. – *Il personale del Ministero*

Nell'affrontare l'istituzione di un nuovo Ministero, i problemi del personale sono ovviamente altrettanto importanti quanto i problemi delle strutture: è infatti sul potenziale umano, inteso in senso quantitativo e qualitativo, che si basa ogni possibilità di concreta azione.

Già altre volte Governo e Parlamento hanno dovuto affrontare, in questi ultimi anni, l'organizzazione operativa di nuovi Ministeri: si pensi all'esempio del Ministero per i beni culturali e ambientali (decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, e relativa legge di conversione, n. 5 del 29 gennaio 1975); e del Ministero per l'ambiente (legge n. 349 dell'8 luglio 1986).

Nel caso dell'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, il primo provvedimento d'urgenza disciplinava le funzioni attribuite al nuovo Ministero, mentre per l'organizzazione degli uffici l'articolo 2 della legge di conversione autorizzava il Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria entro il termine del 31 dicembre 1975.

In particolare la delega aveva per oggetto l'istituzione dei ruoli organici del Ministero e la struttura degli uffici, ivi compresa la definitiva costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina, la costituzione di un ufficio centrale per gli affari generali e del personale, nonchè la riorganizzazione degli organi consultivi relativi alla materie trasferite.

La delega è stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, intitolato «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali».

Nel caso del Ministero per l'ambiente, l'articolo 10 della citata legge n. 349, che istituisce i servizi, dispone al comma 2 che l'organizzazione di questi ultimi e le relative piante organiche vengano definite nel regolamento di organizzazione del Ministero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente. Alla disposizione è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

La proposta del Governo in primo luogo, e la riflessione del Comitato e delle Commissioni successivamente, hanno portato a ritenere che la soluzione in due tempi, adottata nell'uno e nell'altro caso, non fosse applicabile ad un Ministero che, dal punto di vista dell'organico, nascerà come confluenza di una direzione generale del Ministero della pubblica istruzione e degli uffici del Ministro senza portafoglio. Si è preferito invece fissare nella stessa legge istitutiva la dimensione dell'organico (globale e per qualifiche funzionali) e prestabilire opportune norme transitorie per assicurare la continuità delle funzioni, assolutamente indispensabile nel settore considerato.

Certamente l'operazione, se offriva maggiori elementi di garanzia, era resa difficoltosa per la mancanza di sostanziali e analitiche informazioni sui compiti attribuiti – o attribuibili – a ciascuna unità operativa, anche in rapporto alla prevista strutturazione e modello dipartimentale nonchè agli effetti indotti dall'attuazione dei princìpi di autonomia delle università e degli enti di ricerca.

Nel proposito, sostanzialmente condiviso da tutti i Gruppi politici, di pervenire ad un Ministero relativamente snello, con funzioni burocratiche centralizzate, ridotte al minimo compatibile con il massimo decentramento della gestione universitaria, non è stato accolto l'organico che sarebbe risultato dalla semplice sommatoria di quello della Direzione generale dell'istruzione universitaria con quello degli uffici del Ministero (671 unità), limitando a 550 il personale appartenente alle qualifiche funzionali.

Parallelamente si è ridotta, di analoga percentuale, la previsione di nuovi posti nell'organico del Tesoro destinati alla ragioneria centrale presso il Ministero, rispetto all'originaria proposta governativa.

Ovviamente sono state previste norme di selezione ove le domande di passaggio al nuovo Ministero superino i posti in organico disponibili.

Una certa flessibilità, non superiore comunque al 25 per cento della relativa pianta organica, è stata introdotta nel processo di inquadramento fra le varie qualifiche funzionali, ferma restando la non superabilità dell'organico totale.

Vengono poi consentiti, nella prima applicazione della legge, concorsi per l'inquadramento nel livello superiore degli aventi titolo.

Particolare interesse rivestono le norme previste per la funzione dirigenziale, sia sotto il profilo della durata a termine dell'incarico, sia sotto il profilo del trattamento economico.

Rilevante infine appare la previsione della possibile associazione di esperti a tempo pieno nel numero globale di 10 unità, da assumere con contratto di diritto privato (le modalità del quale sono specificate), nonchè di un più ampio numero di esperti a tempo parziale per la costituzione di gruppi di lavoro e commissioni.

Tale dispositivo intende favorire la concentrazione di competenze su determinati problemi di ricerca, che comportino particolare impegno da parte del Ministero, e pertanto è stato considerato con favore dalle Commissioni riunite.

Non ci si nasconde la delicatezza delle fasi di inquadramento in un unico Ministero di personale proveniente da esperienze ed anche da abitudini di lavoro diverse.

Tuttavia è sembrato utile alle Commissioni indicare linee di strutturazione del personale che privilegino uno stile di lavoro più integrato e collaborativo fra le varie competenze.

5. Conclusione.

5.1. – *Il testo degli articoli*

L'articolo 1, nel testo elaborato dal Comitato ristretto, e approvato dalle Commissioni riunite, differisce sostanzialmente dalla originaria proposta governativa. Esso istituisce il Ministero e ne indica, al comma 1, le due fondamenta-

li finalità, entrambe strumentali alla attuazione dell'articolo 9 della Costituzione («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»). Queste sono: 1) la promozione della ricerca scientifica e tecnologica (ove i due aggettivi, pur sovrapponendosi in parte, non sono pleonastici, ma concorrono a meglio definire l'ambito di azione del nuovo Ministero); 2) lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario. È da notare che si introduce, in questo modo, un concetto nuovo: la legislazione vigente, infatti (il testo unico del 1933 sull'istruzione superiore) conosce solo la nozione di «istruzione superiore». Poichè nel seguito del testo non sono puntualmente indicati quali istituti superiori siano assoggettati, a fianco delle università, alla nuova disciplina, l'esatto ambito di applicazione di quest'ultima è rimesso all'interprete o a future indicazioni del legislatore. La scelta di non recepire la nozione di «istruzione superiore» discende dalla volontà di non pregiudicare fin d'ora la soluzione di questioni (ISEF, Accademie) per le quali saranno necessarie specifiche riforme di settore.

Il comma 2 precisa quali siano le modalità con cui il Ministro persegue le finalità sopra menzionate, indicando altresì i destinatari della sua attività. Egli, dunque, dà attuazione all'indirizzo nei loro confronti, e coordina: 1) le università; 2) gli enti di ricerca (si intende pubblici). Gli indirizzi potranno essere formulati, volta a volta, e nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Parlamento, dal Governo e dallo stesso Ministro; ma i poteri di esprimerli, di dare loro attuazione e di effettuare il coordinamento dei soggetti sopra indicati possono essere esercitati solo nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, che trovano specificazione nella legge. In sostanza, quindi, il comma 2 dell'articolo 1 non attribuisce al Ministro poteri specifici, ma è una formula riassuntiva di quelli a lui attribuiti dalla legislazione (e cioè dalla stessa legge istitutiva del Ministero e dalle altre leggi), i quali trovano in essa anche i limiti del proprio esercizio. I termini usati per definire le attribuzioni ministeriali esprimono, nelle intenzioni delle Commissioni riunite, la peculiarità del nuovo Dicastero che, del tutto privo di strutture decentrate e di funzioni di amministrazione diretta, si configura quale una «testa» con compiti esclusivi di programmazione, impulso e coordinamento nei confronti di soggetti (università ed enti di ricerca) cui è costituzionalmente garantita, sia pure con diversa intensità, una sfera di autonomia.

L'articolo 2, profondamente modificato dal Comitato ristretto rispetto alla proposta governativa, enumera le funzioni attribuite al Ministro. Alla lettera *a*), all'obbligo di presentare al Parlamento il piano di sviluppo dell'università, secondo le norme vigenti, si aggiunge quello di presentare un nuovo strumento conoscitivo: un rapporto al Parlamento sullo stato dell'istruzione universitaria. Le Commissioni riunite hanno unificato in triennale il termine di presentazione dei due documenti. Si prevede inoltre l'obbligo di consultare, per la loro elaborazione, il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, soggetto che viene qui nominato per la prima volta da una legge.

La lettera *b*), con formula riassuntiva, attribuisce al Ministro il compito di proporre ed adottare tutti gli atti di programmazione della ricerca previsti dalla legislazione vigente, quindi non innova la disciplina sostanziale. Ha invece rilevanza anche quanto ai contenuti la attribuzione del potere di promuovere la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale (il potere di proposta del Ministro è già previsto, limitatamente a certi progetti).

La lettera *c*) concerne la procedura di ripartizione degli stanziamenti fra le singole università e fra gli enti di ricerca.

La lettera *d*) modifica la disciplina vigente sulla più volte ricordata relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, la cui scadenza fra l'altro diviene triennale, e va letta in connessione al successivo comma 3, che conferisce alla relazione anche un carattere di strumento programmatorio.

La lettera *e*) concerne la funzione di coordinamento delle attività della ricerca italiana in ambito internazionale. Si precisa fra l'altro che è necessaria l'intesa del Ministro per la stipula di accordi inrternazionali di ricerca di partico-

lare rilevanza riguardanti amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici.

La lettera *f*) prevede la promozione della ricerca effettuata da privati, mentre la lettera *g*) trasferisce al Ministero l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

La lettera *h*) contiene una formula riassuntiva, che rinvia all'articolo 4.

Il comma 2, infine, reca la clausola onnicomprensiva, di «chiusura», del trasferimento al nuovo Ministero di tutte le competenze in materia di università e ricerca, attualmente spettanti alla Presidenza del Consiglio, al Ministro per la ricerca e al Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 3, intitolato «Programmazione e coordinamento della ricerca», è frutto anch'esso dei lavori del Comitato ristretto e manifesta la profonda sensibilità delle Commissioni riunite all'esigenza di un armonico raccordo fra le molteplici sedi nelle quali si effettua la ricerca. A tal fine sono predisposte varie norme organizzatorie e procedimentali. Al comma 1 si prevede che il Ministro è membro *pleno iure* di tre Comitati interministeriali: il CIPE, il CIPI e il CIPES (si ricorderà che il Ministro senza portafoglio è attualmente membro, e con rilevanti limiti, del solo CIPE).

Il comma 2 enumera poi le competenze assegnate al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro.

In sintesi, esso indica le «linee generali» ed i «criteri» per la programmazione pluriennale della ricerca (si ricordi che gli indirizzi del CIPE sono posti alla base del programma pluriennale della ricerca annesso alla relazione triennale sullo stato della ricerca: vedi articolo 2, comma 3); coordina l'utilizzo degli stanziamenti per la ricerca assegnati alle varie Amministrazioni e ai vari enti; indica le «linee generali» per particolari programmi coordinati di ricerca, che riguardino diversi enti o Ministeri.

Tali programmi sono realizzati mediante specifici accordi, conclusi dal Ministro con gli altri Ministeri o enti interessati (comma 3).

Gli accordi sono stipulati nel rispetto di una speciale normativa-quadro, dettata con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, che può derogare anche alla legislazione contabile.

Anche l'articolo 4 («Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione») non ha riscontro nel testo originario del disegno di legge n. 413. L'obiettivo dei proponenti, pienamente condiviso dalle Commissioni riunite, è stato quello di prevenire ed anzi rovesciare uno dei paventati effetti negativi che – è stato detto nel dibattito – potrebbero scaturire dallo scorporo dell'università dal Ministero della pubblica istruzione: l'approfondimento e, per dir così l'istituzionalizzazione del varco, già troppo marcato, che oggi separa università e scuola.

A tal fine l'articolo impegna con una norma-obiettivo (comma 1) i due Ministri dell'università e ricerca scientifica e della pubblica istruzione ad operare d'intesa al fine del migliore coordinamento fra l'istruzione universitaria e quella di ogni altro ordine e grado.

Quindi, come specifica esplicazione di tale direttiva di portata generale, i commi 2 e 3 indicano i casi in cui i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica hanno l'obbligo di consultarsi reciprocamente.

Il comma 4 impegna il Ministro a favorire le iniziative che i singoli atenei nella loro autonomia vorranno adottare nei campi della preparazione all'insegnamento e della ricerca didattica, nonchè dell'interscambio culturale con la scuola. Il comma 5 istituisce un organo collegiale consultivo per i due Ministri, composto da esperti anche esterni alle Amministrazioni, con il compito di coadiuvarli nello svolgimento delle varie attività previste dall'articolo.

L'articolo 5 è rimasto pressochè inalterato rispetto alla originaria stesura dell'articolo 3, e modifica le denominazioni in tutti gli atti riguardanti le funzioni già spettanti alla Pubblica istruzione o alla Presidenza del Consiglio, che ora vengono trasferite al nuovo Ministero.

Con l'articolo 6 ha inizio il titolo II, dedicato all'autonomia delle università e degli enti di ricerca. Come si è già avuto modo di accennare, in questa sede sono enunciati i principi dell'autonomia universitaria, la cui concreta esplicazione è demandata a una futura legge. Se questa, però, non entrerà in vigore entro un anno, i principi di cui a questo articolo

avranno piena «espansione», e potranno essere direttamente ed autonomamente applicati dalle università nei loro nuovi statuti. Fa eccezione a questo schema, come si vedrà, l'autonomia finanziaria e contabile, le cui norme hanno applicazione immediata.

Il comma 1 adatta la vigente, ma superata definizione delle università, quali persone giuridiche dotate di autonomia (essa risale infatti al testo unico del 1933), ai principi della Costituzione. Il comma 2 pone i limiti alla potestà statutaria, primo e fondamentale strumento di autonomia: il rispetto della libertà di insegnamento e della disciplina generale sugli ordinamenti didattici. Si indica poi quale debba essere il contenuto indefettibile dello statuto.

Il comma 3 pone una serie di garanzie a tutela della libertà di ricerca di docenti e ricercatori, nella consapevolezza (che ha ispirato tutto il lavoro delle Commissioni riunite) che lo stesso principio costituzionale dell'autonomia universitaria ha carattere di strumento (non quindi di fine ultimo), posto a rafforzamento e tutela della fondamentale libertà della scienza e del suo insegnamento. Essenziale e concreta implicazione di tale libertà sono le possibilità di accedere ai finanziamenti per la ricerca, garantite dalla lettera *a*), e di partecipare ai vari programmi di ricerca nazionali e internazionali, previste dalla lettera *b*).

Il comma 4 riconosce il potere di autorganizzazione degli atenei. Il comma 5 stabilisce poi una sorta di gerarchia tra le fonti di autonomia: i regolamenti universitari sono subordinati allo statuto. Il comma 7, infine, nel rinviare alla futura legge per l'attuazione dei principi dell'autonomia l'indicazione delle procedure di approvazione degli statuti e dei regolamenti di ateneo, precisa fin d'ora che essi sono soggetti al solo controllo di legittimità, e le rispettive forme di pubblicità.

L'articolo 7 è dedicato all'autonomia finanziaria e contabile delle università. Le Commissioni riunite, pur nel quadro della ricordata manovra in «due tempi», hanno ritenuto necessario che almeno in questa materia l'autonomia degli atenei possa espandersi subito, senza ulteriori rinvii.

Il comma 1 indica le fonti delle entrate degli atenei. Il comma 2 precisa che i finanziamenti dello Stato alle università sono ripartiti in soli 3 capitoli, secondo le rispettive finalità (spese per il personale, per il funzionamento, per la ricerca), al fine di precludere forme surrettizie di condizionamento dell'autonomia universitaria da parte dello Stato attraverso una troppo stringente finalizzazione dei finanziamenti.

Il comma 3 stabilisce una garanzia contabile, forse ovvia, ma che è parso opportuno confermare.

Il comma 5 pone un vincolo sostanziale all'autonomia finanziariaria (un tetto all'accensione di mutui) al fine di garantire l'equilibrio di bilancio.

Il comma 6 prevede l'introduzione di una normativa-tipo per la redazione dei consuntivi.

Alle Commissioni riunite è parso poi opportuno sottrarre gli atenei alla sfera di applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica, pur nella consapevolezza del diverso avviso manifestato dalla Commissione bilancio.

Il comma 8 apre il varco all'immediato esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile. Esso dispone infatti che gli atenei possono adottare fin d'ora un regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che, (nell'implicito rispetto dei principi di seguito indicati) potrà derogare alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Il comma 9 indica il contenuto necessario di tali regolamenti e le finalità che essi devono perseguire, con una formula che appare insieme quanto mai rispettosa dell'autonomia e responsabilizzante.

Il comma 10 riguarda il procedimento di approvazione del regolamento.

Il comma 11 sottrae l'attività delle università ad ogni forma di controllo, salvo quello successivo, effettuato dalla Corte dei conti, che ne riferisce al Parlamento. Il comma 12, infine, reca una disposizione necessariamente conseguente a quanto previsto al comma 8.

L'articolo 8 è dedicato all'autonomia degli enti di ricerca. Esso prevede che il CNR, l'INFN, gli Osservatori, nonchè gli altri enti di ricerca a carattere non strumentale che saranno individuati mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica, godono di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e

contabile. Differenziano tali autonomie da quella spettante alle università la mancanza della potestà statutaria (cui fa riscontro peraltro un ampio potere regolamentare) e il limite che scaturisce, per ciascun ente, dalle rispettive finalità istituzionali. Le garanzie di libertà per i ricercatori, i poteri di autorganizzazione, l'autonomia finanziaria e contabile degli enti sono regolati in termini più sintetici, ma non dissimili da quanto statuito per le università, pur nel quadro dei predetti limiti. Anche per gli enti di ricerca, lo sviluppo dei principi sull'autonomia è demandato ad una futura legge di attuazione.

L'articolo 9 – che introduce il titolo III, dedicato all'organizzazione del Ministero – prevede che gli organi collegiali esistenti ai vertici dell'università e del mondo della ricerca (CUN, Consiglio nazionale geofisico, Consiglio per le ricerche astronomiche) mantengano, quali organi del nuovo Ministero, le attuali competenze, fino all'approvazione della legge di attuazione dell'autonomia. Questa, in particolare, dovrà riformare il CUN secondo precise linee di valorizzazione qui enunciate, e determinare le funzioni della Conferenza dei rettori, attualmente semplice associazione non riconosciuta seppur operante per fini di pubblico interesse.

L'articolo 10 è scaturito da un dibattito, prima in sede ristretta, poi avanti le Commissioni riunite, particolarmente complesso e sofferto. Sulla necessità di istituire un organo collegiale, rappresentativo della scienza italiana, con compiti di consulenza al più alto livello nei confronti del Ministro e dell'intero Governo è stato presto raggiunto il più ampio consenso. Di conseguenza, anche la definizione delle funzioni da attribuire al nuovo organo è stata elaborata con relativa facilità. Viceversa sul delicatissimo nodo della composizione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia il confronto è stato apertissimo fino quasi all'ultima seduta. Molteplici, infatti, e confliggenti tra loro erano le esigenze da contemperare e i pericoli da evitare: il desiderio di vedere rappresentate le grandi aree scientifico-disciplinari in cui si articola la scienza italiana, (sia quella pubblica che quella privata, sia quella universitaria che quella degli enti), ma anche il timore di dar vita a un «doppione» elefantiaco degli organismi rappresentativi già esistenti; la volontà di non precludere l'ingresso a personalità di spicco, anche se per avventura prive di titoli accademici (è più volte emerso nel dibattito il ricordo di Benedetto Croce), e l'esigenza di una selezione qualitativa rigorosa; la necessità infine di dare voce alle più importanti articolazioni istituzionali della ricerca italiana. La soluzione adottata – che prevede il concorso di membri elettivi, membri di nomina ministeriale e membri di diritto – appare, a giudizio dei relatori, soddisfacente ed equilibrata. La particolare e complessa procedura introdotta per l'individuazione delle aree disciplinari, le modalità di elezione e i requisiti di elettorato attivo e passivo contemperano le diverse esigenze prospettate.

L'articolo 11 concerne l'organizzazione in senso stretto del Ministero. Circa le finalità perseguite, le scelte di fondo compiute e il suo significato si rinvia a quanto scritto in precedenza, al paragrafo 4.2. Qui basterà segnalare che il comma 1 pone un tetto al numero dei dipartimenti e dei servizi (rispettivamente 5 e 8), i commi 2 e 3 individuano aree e compiti cui saranno preposti i dipartimenti e i servizi, e il comma 4 rinvia ad un regolamento per la loro istituzione, nel rispetto di una serie di criteri e obiettivi. Fra questi, vanno segnalati in particolare quelli che prevedono una speciale flessibilità, la possibile partecipazione di esperti esterni, anche con ruoli di direzione, la menzione di un dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. Una procedura rinforzata per l'approvazione del regolamento (che d'altra parte potrà derogare alle leggi in materia di organizzazione) è prevista dal comma 5, che riecheggia le norme sui regolamenti di organizzazione contenute nella recentissima legge sulla Presidenza del Consiglio (legge 23 agosto 1988, n. 400). In tal modo, pur nel rispetto della riserva di legge imposta dalla Costituzione, dovrebbe essere raggiunto quell'obiettivo di agilità e elasticità nella struttura del nuovo Dicastero, che le Commissioni hanno perseguito con particolare determinazione.

L'articolo 12 concerne l'inquadramento del personale, i cui organici sono definiti in due tabelle allegate, che riducono (per le ragioni

già esposte) le previsioni delle tabelle originarie. Merita una particolare segnalazione il comma 4, che consente al Ministro di avvalersi di esperti esterni, fino ad un massimo di dieci unità, anche per la direzione di dipartimenti e servizi, entro il limite massimo di un terzo del numero complessivo di tali strutture.

Il Ministro può avvalersi anche di altri esperti per la costituzione di gruppi di lavoro.

Con l'articolo 13 si passa alle norme transitorie. Tale articolo, riguardante la Ragioneria centrale da istituire presso il nuovo Ministero, è stato approvato pressochè nell'identico testo originario, con l'unico mutamento consistente in una riduzione negli organici aggiuntivi prèvisti, in parallelo a quanto avvenuto per gli organici del Ministero.

L'articolo 14, volto a consentire il funzionamento del Ministero fino a quando sarà approvata la sua nuova tabella di bilancio, è stato approvato senza alcuna variazione sostanziale rispetto al testo proposto.

L'articolo 15, invece, scaturito da un dibattito complesso e prolungato, costituisce uno degli elementi fondamentali della particolare costruzione delle «due fasi» (prima fase: definizione dei principi dell'autonomia, ma immediata entrata in vigore dell'autonomia finanziaria – seconda fase: legge di attuazione dei princìpi anzidetti). Si prevede infatti che se, dopo un anno dall'entrata in vigore della legge, mancherà ancora la legge di attuazione dell'autonomia, le università potranno darsi nuovi statuti applicando i soli principi della presente legge, anche in deroga – quindi – alla restante legislazione. Opportunamente, allora, è stato proposto – ed accettato dalle Commissioni – di indicare in questa sede, al comma 3, alcuni contenuti minimi che dovranno essere accolti da tali statuti.

Questi dovranno essere approvati da un senato accademico «speciale», integrato cioè dai componenti le varie categorie presenti nell'università. Su tale principio vi è stato subito accordo (si è riconosciuto, infatti, trattarsi di una sorta di «organo costituente» per gli atenei la cui composizione deve quindi essere particolarmente rappresentativa), viceversa molto sofferta è risultata la definizione concreta di tale componente integrativa. Le difficoltà emerse hanno perfino sucitato dubbi circa l'opportunità stessa di prevedere un regime transitorio; a tale proposito i relatori intendono però confermare la loro opinione favorevole, nella convinzione che sarebbe pericoloso (e pregiudicherebbe in parte l'impegno delle Commissioni) subordinare il concreto avvio dell'autonomia universitaria all'entrata in vigore di una futura legge di attuazione, che potrebbe anche giungere in ritardo.

Giova comunque sottolineare che la soluzione definitivamente accolta dalle Commissioni riunite circa la composizione del senato accademico integrato non riscuote l'incondizionato plauso dei relatori, i quali ad essa hanno aderito dopo un faticoso sforzo di mediazione, svolto allo scopo di salvaguardare intorno alla legge istitutiva un quadro di larga adesione delle forze parlamentari.

L'articolo 16 configura un sistema analogo per gli enti di ricerca, con i necessari adattamenti.

L'articolo 17 intende consentire al nuovo Ministero di operare subito, anche prima dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, comma 4, a tal fine avvalendosi dei preesistenti uffici. Si dettano quindi norme sulla composizione del consiglio di amministrazione in tale fase transitoria.

L'articolo 18 regola il passaggio del personale al nuovo Ministero. In particolare, il comma 6 prevede il meccanismo di selezione delle domande, qualora il loro numero complessivo risulti eccedente gli organici totali indicati nelle tabelle allegate.

L'articolo 19 si propone di confermare al CNR, ente cardine della ricerca nel nostro Paese, la situazione giuridica ora vigente, in attesa della legge di riordinamento degli enti di ricerca, fatte naturalmente salve le modificazioni derivanti dall'istituzione del nuovo Ministero.

Dopo l'articolo 20, che reca una clausola generale abrogativa delle norme incompatibili – a cui le Commissioni riunite si sono rassegnate nella difficoltà di individuare le precise disposizioni – l'articolo 21 (copertura finanziaria) si conforma alle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 1988.

5.2 – *Osservazioni conclusive*

Onorevoli senatori, il testo del disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame dell'Assemblea rappresenta il risultato di un impegno che avremmo voluto collocare nell'ambito di quel riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato (*alias* legge sui Ministeri), fin qui prescritto invano del comma terzo dell'articolo 95 della Costituzione. Se non è stato possibile adempiere a questo mandato neppure in sede di nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'ulteriore attesa, così motivata, per l'istituzione del Ministero proposta nel disegno di legge n. 413, non appariva corrispondente ad una prospettiva realistica.

Di qui il lavoro svolto con grande lena, e non senza momenti di forte dialettica, dalle Commissioni riunite. Rassegniamo quindi ai colleghi per il vaglio dell'Assemblea un progetto ispirato ad una duplice finalità: raggiungere nell'esercizio delle attribuzioni del nuovo Ministero un massimo di efficienza e valorizzare nello stesso tempo l'*academic freedom*, la libertà di ricerca e l'autonomia costituzionalmente garantita degli atenei e degli istituti di alta cultura.

Del resto, il dibattito sulla istituzione del nuovo Ministero apre nel nostro Parlamento un ciclo di discussioni dedicato alla soluzione dei problemi dell'università (dall'autonomia, alla revisione del CUN, agli ordinamenti didattici) che dovrà dare qualche certezza ad un universo che si stenta oggi a considerare sistema.

Certo, il successo nel difficile compito che attende chi dovrà attuare questa legge dipenderà in larghissima misura dalla tensione ad adempiere le due missioni assegnate dal legislatore: promuovere la ricerca e insieme sostenere lo sviluppo della didattica universitaria. In una società democratica la formazione universitaria per un numero elevatissimo di studenti ha un rilievo straordinario anche sul piano politico-sociale. Mai come in questo caso deve dunque valere l'evangelico *unum facere et alterum non omittere*.

È con questa augurale considerazione che i relatori rimettono ad una discussione sicuramente serena ed approfondita il risultato di un lavoro cui hanno partecipato con intensità i rappresentanti di tutti i Gruppi politici; un lavoro che si è giovato degli interventi continui ed impegnati del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e degli altri rappresentanti del Governo.

BOMPIANI ed ELIA, *relatori*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

5 luglio 1988

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge nel testo proposto dal Comitato ristretto delle Commissioni riunite, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che gli oneri connessi agli inquadramenti del personale che verranno disposti per effetto degli articoli 11, comma 1, e 17, comma 1, si mantengano all'interno del quadro di risorse finanziarie preordinate dall'articolo 18, relativo alla copertura finanziaria, e che comunque tale cornice finanziaria sia rispettata anche quando, a prescindere dai tempi tecnici dell'impianto amministrativo del nuovo Ministero, la normativa andrà completamente a regime.

La Commissione bilancio rileva al riguardo che la nota tecnica sulla quantificazione degli oneri trasmessa dal Dicastero competente quantifica – al netto delle riduzioni dei capitoli delle altre tabelle disposte in relazione ai trasferimenti di personale – in 6.099 milioni il costo della legge a regime e che pertanto le eventuali disfunzioni amministrative, che ritardino, oltre il triennio di riferimento dell'orizzonte finanziario assegnato al provvedimento, la messa a regime dei relativi oneri sono del tutto inconferenti sotto il profilo della esigenza del rispetto della normativa costituzionale sulla copertura finanziaria, di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio è subordinato al ridimensionamento degli inquadramenti di personale a livelli superiori e comunque alla condizione che il numero dei dipendenti per ogni qualifica non superi la sommatoria delle unità di personale attualmente in servizio presso la Direzione generale della istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione e l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

La Commissione bilancio condiziona altresì il parere favorevole alla riformulazione della disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 5, nel senso di prevedere l'applicazione delle norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, anche alle università e ai relativi centri autonomi di spesa, nonchè agli enti di ricerca di cui all'articolo 6, in quanto l'attuale formulazione delle disposizioni richiamate implica problemi di copertura finanziaria.

La Commissione bilancio fa altresì osservare che sussiste una aperta contraddizione fra gli scopi della legge volta a valorizzare l'autonomia delle istituzioni universitarie e il disegno organizzativo delineato, che trasferisce l'intero complesso burocratico in essere al nuovo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, con lo scopo di sovraintendere all'indirizzo politico e di esercitare la vigilanza, nei limiti stabiliti dalla presente legge, sulle università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti di ricerca, nonchè di sovraintendere all'indirizzo politico ed all'alta direzione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

1. Al Ministero spettano, oltre ai compiti già attribuiti dalla vigente normativa al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) la formulazione delle proposte di indirizzo politico dell'attività di ricerca, nel rispetto dei princìpi di libertà e di autonomia sanciti dall'articolo 33, primo e ultimo comma, della Costituzione, nonchè delle attribuzioni proprie degli altri Ministeri;

b) la promozione e la definizione delle iniziative nazionali inerenti alla ricerca scientifica e tecnologica;

c) le funzioni della Presidenza e del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I
ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO

Art. 1.

(*Istituzione*)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione università.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge.

Art. 2.

(*Funzioni*)

1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e pro-

(Segue: *Testo del Governo*)

Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti il Consiglio nazionale delle ricerche;

d) le competenze spettanti al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione relative all'istruzione e alla ricerca universitaria, ivi compresa la vigilanza sulle università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti di ricerca già vigilati dal Ministero della pubblica istruzione attraverso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

e) l'esercizio delle attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari e internazionali, nonchè alla presenza italiana negli organismi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, negli organismi comunitari, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

f) la predisposizione e la presentazione al CIPE della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283. La relazione deve essere allegata a quella previsionale e programmatica.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

muove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 10;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, nonché la rappresentanza scientifica italiana nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati previa intesa con il Ministro;

f) favorisce la ricerca scientifica e tecnologia nel settore privato, mediante appositi programmi di incentivazione e sostegno, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione ed elabora le iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universita-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera *d*), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere *a*) e *d*), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

Art. 3.

(*Programmazione e coordinamento della ricerca*)

1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 4.

(*Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione*)

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, da attuarsi in collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e con le università, i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

1. In tutti gli atti riguardanti le competenze trasferite al Ministero, le parole: «Ministro

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.

Art. 5.

(*Denominazioni*)

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: «Ministro

(Segue: *Testo del Governo*)

incaricato della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministero della ricerca scientifica», «Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» o consimili, «Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri» e «Ministero o Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite con quelle «Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Art. 4.

1. In attuazione dell'articolo 33, primo ed ultimo comma, della Costituzione, il Ministro esercita le proprie attribuzioni nei confronti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e degli enti di ricerca secondo i seguenti princìpi:

a) le università e gli istituti superiori di grado universitario godono:

1) di autonomia didattica nel rispetto delle norme che regolano il conseguimento dei titoli di studio nell'ambito del sistema formativo scolastico e nel rispetto del necessario raccordo tra istruzione secondaria e istruzione superiore di grado universitario, anche per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e gli sbocchi professionali;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

incaricato della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministero della ricerca scientifica», «Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» o consimili, «Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri» e «Ministero o Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite con le altre: «Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

TITOLO II

AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 6.

(*Autonomia delle università*)

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei princìpi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi princìpi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

3. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti

(Segue: *Testo del Governo*)

2) di autonomia organizzativa per quanto concerne sia il funzionamento e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca operanti in ciascun ateneo che il grado di autonomia amministrativo-finanziaria e di gestione da attribuire alle strutture stesse;

3) di autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
(*Cfr. il comma 2 del presente articolo 4*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

4. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

5. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

6. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

7. Gli statuti ed i regolamenti di ateneo sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro che esercita il controllo di legittimità e può formulare motivata richiesta di riesame. Nel termine di 90 giorni dalla loro prima comunicazione sono in ogni caso emanati con decreto del rettore e pubblicati, gli statuti nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 7.

(*Autonomia finanziaria e contabile delle università*)

1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convezioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera *b*) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. Alle università e ai relativi centri autonomi di spesa non si applicano le norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in

(Segue: *Testo del Governo*)

b) gli enti di ricerca godono, nell'ambito delle leggi che li regolano:

1) di autonomia organizzativa in relazione al funzionamento e al coordinamento delle strutture di ricerca;

2) di autonomia finanziaria, contabile e

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

9. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

10. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 7.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti relativi al personale e gli atti concernenti la gestione amministrativa e contabile delle università sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti, che riferisce al Parlamento con unica relazione annuale.

12. In mancanza del predetto regolamento, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

Art. 8.

(*Autonomia degli enti di ricerca*)

1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabi-

(Segue: *Testo del Governo*)

di bilancio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

le ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

c) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo, e sono trasmessi al Ministro, che esercita i controlli di legittimità e di merito, nella forma della richiesta motivata di riesame, nel termine di 60 giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il Governo adotterà su proposta del Ministro, concertata, per quanto riguarda il collegamento con l'istruzione secondaria superiore, con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la Conferenza dei rettori, il Consiglio nazionale delle ricerche, apposito disegno di legge disciplinante l'autonomia delle università, degli istituti superiori di grado universitario e degli enti di ricerca.

Art. 5.

1. La Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione è trasferita al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi. La Direzione generale assume la denominazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c*).

2. Il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche, ferme restando le loro attuali competenze, sono organi del Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso (*Cfr. il comma 7 dell'articolo 6 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 9.

(*Organi collegiali - CUN*)

Soppresso (*Cfr. il comma 1 dell'articolo 17 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei princìpi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

(*Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia*)

1. È istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte:

a) sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*);

b) sugli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, sulle priorità da adottarsi nella loro attuazione, sulle relative risorse nonché sulla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) ed *e*);

c) sulle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;

d) sulle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;

e) su ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6;

b) un egual numero di membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, nè possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera *a*), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:

a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

1. Nell'ambito del Ministero sono costituite, per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, le seguenti direzioni generali:

a) degli affari generali e del personale;

b) degli enti di ricerca;

c) delle università;

d) dei programmi di ricerca finalizzata;

e) dei rapporti e programmi internazionali.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

professori e ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;

b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai princìpi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;

c) alle deliberazioni del Consiglio è assicurata una adeguata pubblicità;

d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;

e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera *a*), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

Art. 11.

(*Organizzazione*)

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero non superiore a cinque, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero non superiore a otto, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali;

(Segue: *Testo del Governo*)

2. I compiti e l'organizzazione delle direzioni generali e degli altri uffici del Ministero sono definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

3. Alle direzioni generali sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;

b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei princìpi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero comples-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 12, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a definire:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;

b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – viene aumentata di complessive quarantacinque unità, così distribuite: quattro appartenenti alla terza qualifica funzionale; dieci appartenenti alla quarta qualifica funzionale; sette appartenenti alla quinta qualifica funzionale; dieci appartenenti alla sesta qualifica funzionale; nove appartenenti alla settima qualifica funzionale; quattro appartenenti all'ottava qualifica funzionale e una appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei quarantacinque posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *I* della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

Soppresso (*Collocato, in una diversa formulazione, quale articolo 13 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo del Governo*)

attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di n. 1 posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e n. 4 posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento dal comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 8.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero sono stabiliti in conformità alle tabelle allegate alla presente legge. All'esito delle procedure di inquadramento di cui al comma 3, lettera *a*), e nei limiti dei posti del personale in servizio presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria, sono ridotti i corrispondenti organici del Ministero della pubblica istruzione, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12.

(*Personale*)

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata Tabella A.

(*Collocato, quanto al secondo periodo, in una diversa formulazione, quale comma 7 dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata Tabella B. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella Tabella B nonchè le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella.

2. Il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

3. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro provvede alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento, a domanda da presentarsi al Ministero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Soppresso (*Collocato, in una diversa formulazione, nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

a) del personale di ruolo in servizio presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora non tutti gli interessati presentino domanda di inquadramento, il Ministro della pubblica istruzione invita, con avviso di carattere generale, altro personale di pari qualifica a presentare la domanda di cui al presente comma, nel nuovo termine stabilito d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro.

Soppresso.

5. Al personale inquadrato nei ruoli ai sensi del comma 4 è assicurata la conservazione del trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del

Soppresso (*Collocato, in una diversa formulazione, quale comma 4 dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

6. Per sopperire alle esigenze organizzative e funzionali del Ministero, il Ministro può avvalersi di esperti scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, nonchè di personale di alta qualificazione dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, anche economici, e dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica o di altri esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura complessiva di trentacinque unità. Per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato ed agli enti pubblici, assunto con contratto di diritto privato di durata annuale rinnovabile, il compenso è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli esperti dipendenti da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, qualora gli incarichi loro affidati ostino al regolare svolgimento delle ordinarie funzioni di istituto.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Per i fini di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *h*), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *f*), per collaborazioni a tempo parziale, nonchè per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 11, comma 4. Con decreto del Ministro, di

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

7. Fino alla ultimazione delle procedure di inquadramento, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione e presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero.

Soppresso. (*Collocato, in una diversa formulazione, quale comma 5 dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

(*V., in una diversa formulazione, l'articolo 7 del testo del Governo*)

Art. 13.

(*Ragioneria centrale*)

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al Quadro I della Tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di 1 posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e 4 posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I 4 posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 9.

1. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, in possesso del titolo di studio richiesto, può per una sola volta partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, purchè abbia maturato metà dell'anzianità di servizio di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Soppresso.

(*Collocato, in una diversa formulazione, quale comma 8 dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo del Governo*)

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente di cui all'allegata tabella A, che risultano disponibili dopo gli inquadramenti previsti dall'articolo 8, sono conferiti, mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva, inquadrato nei ruoli del Ministero, in possesso del diploma di laurea e di almeno cinque anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Art. 10.

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alle spese di detto Ministero si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, ad apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Analogamente alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonchè quelle di carattere generale afferenti le spese di funzionamento della predetta Direzione generale – spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(*Collocato, in una diversa formulazione, quale comma 9 dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 14.

(*Trasferimento di fondi*)

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonchè quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale – spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro

(Segue: *Testo del Governo*)

istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica – sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre Amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 7.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

– sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. *Identico.*

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. *Identico.*

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 13.

Art. 15.

(*Università*)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei princìpi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato dai:

a) rappresentanti dei presidenti dei consigli di corso di laurea, eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà;

b) rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli istituti, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera *a*);

c) rappresentanti dei professori associati eletti in numero pari alla metà del numero complessivo dei presidi di facoltà e dei componenti di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) rappresentanti dei ricercatori, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera *a*);

e) rappresentanti degli studenti, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*);

f) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*).

Le predette quote sono, ove necessario, arrotondate all'unità superiore.

3. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

4. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei princìpi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

Art. 16.

(*Enti di ricerca*)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei princìpi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.

Art. 17.

(*Organizzazione*)

(*Cfr. il comma 1 dell'articolo 5 del testo del Governo*)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c*), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 18 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 18.

(*Personale*)

(*V., in una diversa formulazione, il comma 3 dell'articolo 8 del testo del Governo*)

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

2) presso la segreteria del CUN;

3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro;

b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o fuori ruolo nonchè di quelli in servizio in forza di speciale disposizione di legge.

(*V., in una diversa formulazione, il comma 3 dell'articolo 8 del testo del Governo*)

2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4.

(*V., in una diversa formulazione, il comma 3 dell'articolo 8 del testo del Governo*)

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2.

(*V., in una diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 8 del testo del Governo*)

4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposi-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

(*V., in una diversa formulazione, il comma 7 dell'articolo 8 del testo del Governo*)

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento.

6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata Tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai capi degli uffici. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 12, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.

(*V., in una diversa formulazione, il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 8 del testo del Governo*)

7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè l'organico dei dirigenti di cui alla Tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(*V., in una diversa formulazione, il comma 1 dell'articolo 9 del testo del Governo*)

8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione

(Segue: *Testo del Governo*)

(*V., in una diversa formulazione, il comma 2 dell'articolo 9 del testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

organica di ciascuna qualifica, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.

9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'*ex* carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.

10. La Tabella A di cui all'articolo 12, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.

11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 19.

(*Norme particolari per il CNR*)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni, previsto dall'articolo 2, primo comma, n. 1), del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 10, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, nonchè con l'ulteriore stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 4.500 milioni per gli anni 1988 e 1989 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 1.000 milioni nell'anno 1987 e di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento concernente «Modifiche all'articolo 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.

Art. 20.

(*Norma abrogativa*)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 21.

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 14, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, nonchè con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A
(prevista dagli articoli 8 e 9)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore generale	5
			Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore generale	5
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Segretario generale organi consultivi	1
			Ispettore generale	8
E	Primo dirigente	40	Direttore di divisione	32
			Vice consigliere ministeriale aggiunto	6
			Direttore servizio segretariato generale organi consultivi .	2
		63		63

TABELLA B
(prevista dall'articolo 8)

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE
IX Livello	27
VIII Livello	54
VII Livello	108
VI Livello	138
V Livello	114
IV Livello	114
III Livello	45
TOTALE...	600

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TABELLA A

(prevista dall'articolo 12, comma 1)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento	
			Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento	
			Direttore di servizio	
			Direttore di ufficio	
			Consigliere ministeriale aggiunto	
			Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio	
			Vice direttore di ufficio	
			Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

TABELLA B

(prevista dall'articolo 12, comma 2)

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE
IX Livello	60
VIII Livello	110
VI Livello	150
V Livello	160
III Livello	70
TOTALE ...	550